

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI 19 NOVEMBRE 2019 N. 30008

PRIMO PRES. G. MAMMONE – PRES. DI SEZ. F. TIRELLI – PRES. DI SEZ. A. MANNA –
CONS. REL. F. DE STEFANO

Patrocinio Agenzia delle Entrate-Riscossione - Avvocatura dello Stato - Casi previsti nella Convenzione e questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici - Avvocati del libero foro - In tutti gli altri casi e in quelli riservati all'Avvocatura erariale per i quali non vi è disponibilità ad assumere il patrocinio - Ipotesi previste dalla Convenzione e indisponibilità Avvocatura - No onere di allegazione né probatorio - Facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati dinanzi al Tribunale e Giudice di Pace.

“L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4 r.d. cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo d.l. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”.

“Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula neces-

sariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

“Rimane impregiudicata la generale facoltà dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Le posizioni delle parti sul merito della controversia.

1. L’unitario motivo di ricorso prospetta “violazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la sentenza contro cui si ricorre si prospetta viziata nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale *ex art. 2946 c.c.*, trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento notificate e non impugnate dal debitore; in particolare, pur premesso di ben conoscere la pronuncia di Cass. Sez. U. n. 23397/16, la ricorrente invoca comunque la prescrizione ordinaria decennale in base ad ordini di argomentazioni prospettati come ulteriori e diversi: benché vada esclusa l’*actio iudicati* in ragione della letterale formulazione dell’art. 2953 c.c., la natura di titolo esecutivo del ruolo esattoriale comporterebbe, al momento della formazione del primo e con il suo conseguente richiamo nella cartella, una novazione oggettiva e soggettiva delle singole obbligazioni - in origine dovute a separate ragioni di credito - in un nuovo ed unitario credito, per il quale sarebbe operativo un altrettanto unitario termine prescrizione allora da riportare alla generale previsione della sua durata decennale.
2. Ancora, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione argomenta ampiamente in base al d.lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 - qualificate come norme riferibili a tutte le esazioni e non solo a quelle dei crediti non tributari - per il caso di scoperta di sopravvenienze utilmente aggregabili in capo al debitore entro il termine prescrizione decennale; ed invoca come rispondente ad un criterio di efficacia, economicità e ragionevolezza l’uniformazione dei termini prescrizione in dipendenza del carattere cumulativo ed unitario della riscossione nei confronti del debitore per tutti i carichi iscritti a ruolo e dell’irrazionalità della pretesa dall’agente di riscossione di frazionare la azione avendo riguardo al regime di prescrizione dei singoli crediti: sicché, divenuta irretrattabile la pretesa con la notifica della cartella di pagamento

e la mancata reazione a quest'ultima, il termine di prescrizione sarebbe unico, riferibile al diritto alla riscossione, come unica è l'azione affidata all'agente della riscossione.

3. Va però dato atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato subentrata nella difesa della ricorrente Agenzia delle Entrate - Riscossione, con atto oltretutto ritualmente notificato all'intimato, che non ha in alcun modo a tanto reagito: tanto impone la declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità e preclude la disamina della questione agitata con l'unitario motivo di doglianza dell'Agenzia, già valutata dalla giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (per tutte: Cass. ord. 17 aprile 2019, nn. 10797 e 10799; Cass. ord. 16 aprile 2019, n. 10595; Cass. 3 aprile 2019, n. 9293; Cass. 8 marzo 2019, n. 6888; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31658; 4 dicembre 2018, n. 31352).

II. I presupposti per l'enunciazione del principio di diritto: la questione.

4. E tuttavia la dichiarazione di estinzione del giudizio di Cassazione, emessa dalle sezioni unite della Corte sulla base della rinuncia al ricorso sopravvenuta all'emissione del decreto di fissazione della pubblica udienza di discussione (o di adunanza in camera di consiglio), non preclude certo alla medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell'art. 363 c.p.c., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell'interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all'esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell'inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio (per prima: Cass. sez. U. ord. 6 settembre 2010, n. 19051; più di recente, Cass. Sez. U. 24 settembre 2018, n. 22438).
5. Questa Corte reputa invero necessario, nell'interesse della legge e nonostante la rinuncia della ricorrente, esaminare la questione rimessa all'attenzione di queste Sezioni Unite dalla richiamata ordinanza interlocutoria, al fine di pronunciare il principio di diritto idoneo a regolare in astratto la fattispecie.
6. L'istituzione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha infatti comportato la necessità di identificare il regime della sua rappresentanza in giudizio, avendo questa Corte di legittimità, nelle sue prime pronunce, concluso che il testo normativo sostanzialmente escludesse la facoltà di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro senza l'adozione delle onerose forme

del patrocinio c.d. autorizzato dell'Avvocatura erariale e quindi senza l'adozione, volta per volta, di apposita motivata Delib. da sottoporre al competente organo di vigilanza (e da produrre a pena di inammissibilità, se non altro per il giudizio di legittimità), non mancando talora l'occasione di adombrare che la conclusione avrebbe dovuto valere pure per il processo tributario.

7. Al riguardo, la sezione tributaria di questa Corte è intervenuta statuendo che "l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore *ope legis* di Equitalia, d.l. n. 193 del 2016, *ex art.* 1 conv. in l. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che allegghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita Delib., da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43" (Cass. ord. 9 novembre 2018, n. 28741; nello stesso senso, v. pure, successivamente: Cass. ord. 28 dicembre 2018, n. 33639; Cass. 24 gennaio 2019, n. 1992; in precedenza, v. Cass. ordd. nn. 15003 e 15689 del 2018 e Cass. n. 28684/18).
8. La conclusione dell'invalidità del conferimento del mandato ad avvocato del libero foro in difetto tanto dell'atto organizzativo generale che di un'apposita Delib. specifica (per la precisione, dell'atto organizzativo generale, contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati privati, nonché della specifica e motivata Delib. dell'ente stesso che indichi le ragioni per cui non si sia fatto ricorso all'assistenza tecnica dell'Avvocatura dello Stato) è stata riferita ad ogni ipotesi di contenzioso, tributario e non, senza distinguere neppure al grado del giudizio; ed è stata fondata sui seguenti passaggi argomentativi:
 - a) il testo normativo condiziona il conferimento del mandato difensivo ad avvocati del libero foro al rispetto dei criteri generali di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17) e di quegli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 conv. in l. n. 225 del 2016;
 - b) lo stesso Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il 26 marzo 2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione

dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione;

c) il richiamo al patrocinio autorizzato di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 (con la sola eccezione delle ipotesi di conflitto), implica l'applicazione dell'elaborazione giurisprudenziale sul punto, come di recente compendiata da Cass. Sez. U. 20 ottobre 2017, n. 24876, a mente della quale, tranne i casi di vera e propria urgenza, ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43 - come modificato dalla l. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 - la facoltà per le Università statali di derogare, in casi speciali al patrocinio autorizzato spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di r. secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria;

d) in definitiva, il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di AdER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro: la diretta derivazione statutale dell'attività di riscossione, la dichiarata posizione di strumentalità nella quale il nuovo ente pubblico, dismessa la veste di società per azioni, si colloca rispetto all'Agenzia delle Entrate (della cui natura giuridica, pur in assenza di rapporto organico, partecipa); il generalizzato recepimento del r.d. n. 1611 del 1933 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato costituiscono fattori denotanti la volontà legislativa di instaurare, nell'alternativa tra difesa tramite avvocatura dello Stato e difesa tramite avvocati del libero foro, una relazione che non è di indifferenza, ma di regola-eccezione;

e) la violazione di tale regola e quindi la carenza dei presupposti normativi costituiti dalla motivata Delib. e della relativa produzione documentale comporta la nullità del mandato difensivo conferito ad avvocati del libero foro, privo di *ius postulandi*, nullità neppure emendabile - se non altro - nel giudizio di legittimità, nel quale non si applica l'art. 182 c.p.c.

9. Con l'ordinanza interlocutoria della terza sezione di questa Corte (deliberata prima e pubblicata subito dopo la pubblicazione della norma di interpretazione autentica di cui appresso), viceversa, sono stati posti in luce i seguenti alternativi passaggi argomentativi:

a) la disposizione di legge istituisce un *quid novi* rispetto ai precedenti casi

di patrocinio c.d. autorizzato dell'Avvocatura dello Stato, una figura sui generis in relazione alla peculiarità del nuovo ente pubblico istituito alla fine del 2016 quale organismo unificato preposto alla riscossione dei crediti di Stato ed alcuni enti pubblici, cui assicurare, in ragione della natura del soggetto creditore, una peculiare efficienza ed effettività del patrocinio ed al contempo il contenimento delle pur sempre limitate risorse a sostegno della difesa in giudizio delle ragioni erariali;

b) la stessa formulazione letterale prevede su di un piano di perfetta parità le fattispecie di patrocinio dell'AdER, visto l'impiego dell'avverbio "altresì" in esordio del secondo periodo dell'art. 1, comma 8 in esame: parola che equivale a "inoltre, anche, pure" ed introduce quindi una proposizione il cui significato si aggiunge a quello della precedente, senza istituire una relazione di subordinazione rispetto a quella;

c) la disposizione può avere ad oggetto, accanto alla facoltà (resa evidente dal formale conferimento dell'autorizzazione) di avvalimento dell'avvocatura erariale, in ogni caso in base ed in forza di apposita convenzione (con l'esclusione dei soli casi di conflitto), la pariordinata facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro, in base a criteri specifici definiti negli atti di carattere generale e nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici: essendo adietta a questa seconda una facoltà alternativa ed una finale complessiva limitazione, con la rappresentanza personale a mezzo di propri dipendenti nei giudizi in tribunale e dinanzi al giudice di pace e comunque con la facoltà per l'avvocatura erariale di assumere direttamente il patrocinio nei casi di interesse generale ("questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici");

d) la parificazione tra le due facoltà non viene meno neppure in base alle premesse della convenzione pure intervenuta col Protocollo d'intesa del 22 giugno 2017 tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso;

e) può revocarsi in dubbio che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, non solo perché il primo resta subordinato ad una convenzione e così ad un evento futuro ed incerto (benché in concreto verificatosi), la cui mancanza sarebbe incongruamente in grado di impedire l'operatività di quella facoltà invece prospettata come normale, ma soprattutto perché il tenore testuale della norma a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con chiarezza-

za sia l'organicità che l'esclusività del patrocinio erariale, per quanto "autorizzato", attesa la chiara alternatività equiordinata delle due facoltà radicate in capo all'AdER;

f) in tal caso, il richiamo al r.d., art. 43 del t.u. del 1933 ben si intende riferito alle ipotesi in cui, determinandosi all'opzione tra l'una e l'altra facoltà ed in base alle previsioni della convenzione con la stessa avvocatura erariale, l'ente abbia in concreto optato per il patrocinio di quest'ultima; resta salva ogni volontaria autolimitazione in questa pattuita da parte dell'Agenzia nell'opzione per gli avvocati del libero foro, in un sistema che prevede limitate eccezioni.

III. I testi normativi rilevanti.

10. La norma il cui ambito va qui definitivamente identificato è il d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8 convertito, con modificazioni, dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, il quale recita:

"L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2".

11. Le norme richiamate dalla norma appena ricordata sono:
- a) l'art. 43 testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, il quale recita:
- "L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al comma 1, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata Delib. da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti”;

b) Il d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 il quale, al quarto periodo, recita: “Il comitato di gestione, su proposta del presidente, Delib. le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto”;

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 il primo dei quali recita:

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, (dei contratti attivi), esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica” (mentre l'altro prevede una serie di esenzioni in ragione soprattutto della natura dell'affare);

c) il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2, come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. *d)*, che prevede: “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato”.

12. La norma di interpretazione autentica è invece il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata il 29 giugno 2019, sul s.o. n. 26 della g.u. n. 151 di quel giorno), il quale recita:
“il d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8 convertito, con modificazioni, dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione del testo unico di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle

entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.

13. Completano il quadro normativo di riferimento:
 - il regolamento di amministrazione di AdER, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall'art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999, art. 60;
 - il protocollo d'intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, attuativo del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, primo periodo, (reperibile anche on-line sul sito dell'Avvocatura dello Stato);
 - il regolamento-bando di AdER per la costituzione e la gestione dell'elenco degli avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Delib. 9 novembre 2016, n. 1158 reperibile anch'essa online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione).

IV. La peculiarità del patrocinio c.d. autorizzato.

14. La norma di interpretazione autentica del giugno 2019 non giustifica più l'applicazione dell'istituto del patrocinio c.d. autorizzato da parte dell'Avvocatura erariale nella sua impostazione tradizionale, fatta propria dalle pronunce della sezione tributaria di questa Corte, ma non sostenibile già in precedenza, alla stregua del tenore testuale della norma istitutiva dell'Agenzia e di una sua interpretazione sistematica.
15. L'istituto del patrocinio c.d. autorizzato - definito come tale da conferire all'Avvocatura erariale la rappresentanza e la difesa in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi - e la sua applicazione alla peculiare fattispecie della neoistituita Agenzia esigono invero una sua ricostruzione più flessibile rispetto a quella tradizionale finora elaborata (e compiutamente ridefinita dalla recente e già richiamata Cass. Sez. U. 20 ottobre 2017, n. 24876), per adeguarlo alle peculiarità dell'Ente od ufficio pubblico da assistere e rappresentare, investito di un contenzioso unico nel suo genere per consistenza numerica in ragione, tra l'altro, dell'esasperata conflittualità tra enti impositori e soggetti passivi di imposte e tasse o simili propria e tipica del contesto socioculturale e giuridico italiano.

16. La lettera della norma, già nel suo tenore originario, era chiara ed univoca: da un lato, nel prevedere l'avvalimento del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale e, comunque, con la consueta eccezione dei casi di conflitto; dall'altro lato ed evidentemente riferendosi ad ogni altro caso, nell'impiego dell'avverbio "altresi" per fondare la facoltà di avvalimento degli avvocati del libero foro: un tale lemma non postula alcuna struttura logica gerarchica tra le proposizioni correlate, per cui, almeno in linea di principio, la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro è sullo stesso piano della precedente.
17. Il *quid novi* della riforma del 2016 dei soggetti incaricati della riscossione sta nella notevole ed innovativa peculiarità della devoluzione ad una convenzione dell'ambito di concreta operatività del patrocinio c.d. autorizzato, che solo entro quei limiti rimane pur sempre organico ed esclusivo; è una forma nuova o speciale di tale patrocinio, verosimilmente imposta dall'assoluta peculiarità del contenzioso da fronteggiare, che evidentemente comporta: da un lato, che, finché la convenzione non vi sia stata, la piena equivalenza tra le due facoltà ha reso in concreto esercitabile solo la seconda (l'avvalimento di avvocati del libero foro, sia pure previa l'adozione in concreto avutasi - degli atti di carattere generale di cui all'art. 1, comma 5 Legge istitutiva) e pertanto senza alcuna formalità di alcun genere; al contempo e dall'altro lato, che, una volta adottata quella convenzione, si è avuta un'autolimitazione preventiva e per schemi astratti, ovvero generalizzata, della facoltà di avvalimento di avvocati del libero foro.
18. Ne consegue che ormai, a maggior ragione a convenzione intervenuta tra l'Agenzia e l'Avvocatura, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre:
- in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, è normale l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata Delib. per l'avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al comma 4;
 - in ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui all'art. 1, comma 5);
 - e salve le eccezioni all'una e all'altra categoria, di cui si dirà. V. La *ratio legis* del sistema.
19. L'intenzione del legislatore all'atto dell'istituzione dell'Agenzia è resa evi-

- dente dall'iter di approvazione del relativo decreto legge nella parte in cui è stata aggiunta - con la vista innovativa formula della delimitazione convenzionale dell'ambito di estrinsecazione della facoltà di avvalimento - la previsione del patrocinio ad opera di avvocati del libero foro: invero, proprio la considerazione dell'iter di formazione della disposizione normativa può assurgere a valido criterio ermeneutico (Cass. Sez. U. 23 luglio 2019, n. 19889).
20. Se dall'originaria previsione di devoluzione integrale del patrocinio al sistema c.d. autorizzato del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43 si è passati a questo ben più articolato istituto, è evidente che si è tenuta in conto l'esigenza di ampliare e rendere effettive le potenzialità della difesa in giudizio del neo istituito Ente: e, quindi, la norma non poteva certo rendere più difficoltoso od incongruo l'approdo ermeneutico del sistema raggiunto con riguardo alla previgente figura istituzionale del preesistente agente di riscossione a partecipazione pubblica.
 21. La consapevolezza, da parte del riformatore del 2016, dell'accentramento delle relative ingenti attività in capo ad un Ente statale ha da subito imposto che, nel bilanciamento tra l'esigenza di effettività della difesa delle ragioni delle finanze pubbliche e quella del contenimento della relativa spesa, fosse necessario avvalersi non solo dell'organo istituzionalmente deputato alla rappresentanza in giudizio di ogni altro organo dello Stato, ma pure, in realistica considerazione della limitatezza delle sue risorse e della necessità di un razionale impiego di quelle esistenti fino ad improbabili altrimenti inevitabili futuri ingenti incrementi di personale, delle potenzialità prima offerte dalla normativa previgente.
 22. Tali potenzialità già il testo originario dell'art. 1, comma 8 d.l. cit. ha voluto quindi con ogni evidenza non certo limitare, ma anzi valorizzare, esaltare, adeguare e razionalizzare; evidentemente nella consapevolezza che affidare la difesa di un tale mastodontico contenzioso esclusivamente alla difesa interna dei propri dipendenti delegati o al personale, pur sempre limitato e dimensionato su di un organico ancora inadeguato all'improvviso impatto derivante dalla trasformazione del precedente esattore in Agenzia statale, dell'Avvocatura erariale avrebbe comportato il sacrificio di un'apprrezzabile effettività di tutela delle ragioni creditorie pubbliche, drammaticamente sproporzionato rispetto ad astratte esigenze di contenimento della spesa necessaria per la difesa esterna.
 23. L'esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche e, segnatamente, delle modalità dell'avvalimento dell'Avvocatura erariale è poi riconosciuta, con

ogni evidenza, dalla norma di interpretazione autentica del giugno 2019, che, della complessa fattispecie, si preoccupa di sottolineare almeno un aspetto: e cioè che nessuna Delib. specifica e motivata (da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4) è richiesta all'Agenzia per avvalersi degli avvocati del libero foro, al di fuori dei casi riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli, ove essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

VI. Il sistema del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

24. Tanto è però soltanto una conferma della ricostruzione del sistema della rappresentanza e difesa in giudizio del nuovo Ente come articolato: sistema che si completa con la facoltà dell'Avvocatura erariale di assumere comunque la difesa pure nei casi non convenzionalmente previsti e con quella di avvalimento di dipendenti delegati nei giudizi dinanzi ai giudici di pace ed ai tribunali; sistema che esige il rafforzamento e la razionalizzazione e non già alcuna limitazione delle facoltà di avvalimento di una rappresentanza tecnica pure non istituzionale, già in precedenza riconosciute anche solo in via ermeneutica: come nel caso anche della rappresentanza e difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, secondo quanto è reso evidente dall'espressa salvezza di una norma generalmente ricondotta a quegli istituti, quale il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, (nonostante altre siano più direttamente a quelli riferibili: invero, la possibilità di stare in giudizio di persona riconosciuta da quella norma non è stata, per consistente indirizzo ermeneutico, ritenuta ostativa all'avvalimento di avvocati del libero foro: Cass. 6 settembre 2004, n. 17936; Cass. 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. 7 dicembre 2005, n. 27035; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2302; Cass. ord. 15 ottobre 2018, n. 25625).
25. Può concludersi così che in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l'Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro (per di più persistendo la facoltà aggiuntiva - ed alternativa rispetto ad entrambe quelle opzioni - di rappresentanza o avvalimento di dipendenti delegati davanti al giudice di pace ed al tribunale), secondo un meccanismo sostanzialmente automatico:
- temperato dalla sola possibilità di derogare con Delib. motivata e specifica nel primo dei due casi;
 - nel secondo, regolato dalla necessità di rispettare - nella nomina - i criteri generali dell'atto generale di cui allo stesso art. 1, comma 5 e dei principi del codice dei contratti pubblici, temperato dall'eccezione della volontaria assunzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura erariale;
 - derogabile, in entrambi i casi, pure dalla facoltà di avvalimento anche di dipendenti delegati per i soli giudizi dinanzi a giudici di pace e tribunali.

26. Pertanto:
- a)* se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, (cioè adottando la Delib. motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
 - b)* se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita Delib. od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al comma 5 e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici);
 - c)* in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
27. Un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell'Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità.
28. Beninteso, ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall'eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all'Avvocatura, sarà come di consueto - indispensabile la specifica e motivata Delib. di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 c.p.c. - l'avvenuta rituale adozione di tale Delib.
29. L'ulteriore eccezione, stavolta alla seconda categoria di evenienze e cioè

l'assunzione del patrocinio erariale in casi non riservati convenzionalmente alla Avvocatura erariale, non avrà invece bisogno di alcuna specifica allegazione, documentazione o prova, per l'autoevidenza della determinazione di quella di attivare la sua istituzionale potestà, anche e se del caso - come del resto è avvenuto nella presente fattispecie - in evidente revoca del precedente incarico professionale e con immediata sostituzione del professionista del libero foro originariamente officiato.

30. In questo senso non può condividersi, nella sua assolutezza, la richiesta conclusiva del Procuratore generale di dichiarare che "la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro": il patrocinio erariale non può mai dirsi sempre e comunque facoltativo, perché esso è la norma, sia pure solo, nei casi convenzionalmente identificati da Agenzia ed Avvocatura. La formulazione appena riportata non può condividersi, perché non si fa adeguato carico della peculiarità del sistema, che si fonda pur sempre sull'autolimitazione, su base convenzionale, della altrimenti tendenzialmente generale ed illimitata facoltà dell'Agenzia di avvalersi - sia pure e beninteso nel rispetto dei criteri stabiliti dai propri atti di carattere generale e dal codice dei contratti pubblici - di avvocati del libero foro (salva la facoltà di assunzione diretta del patrocinio in casi di particolare rilevanza, anche solo economica, da parte dell'Avvocatura erariale, nonché l'altra, di avvalersi di propri dipendenti delegati).
31. Il sistema si completa con la considerazione, valida peraltro de praeteritu, della piena operatività della sola facoltà di avvalimento degli avvocati del libero Foro nel periodo in cui la convenzione non era ancora intervenuta, anche in tal caso senza bisogno di allegazioni o produzioni specifiche ad opera dell'Agenzia: invero, in quel periodo era impossibile l'operatività della facoltà di avvalimento del patrocinio erariale, non essendo ancora venuto a giuridica esistenza lo speciale presupposto, previsto dalla norma, della previa base convenzionale.

VI. Conclusioni.

32. Dall'ambito della questione devoluta a queste Sezioni Unite dall'ordinanza interlocutoria, mantenuta rilevante dalla valutazione dell'interesse della legge nonostante l'intervenuta rinuncia della ricorrente, esulano altre tematiche, tra cui quella della natura della successione dell'Agenzia ad Equitalia e quella oggetto delle doglianze originariamente dispiegate dalla ricorrente: le quali restano, pertanto, del tutto impregiudicate.

33. Possono così enunciarsi i seguenti principi di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3:
“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale:
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo d.l. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;
“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
34. La novità della preliminare questione in rito su cui è stata valutata opportuna l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge integra poi i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità, benché definito per rinuncia della ricorrente.
35. Va infine dato atto che, tale essendo la ragione della definizione del presente giudizio di legittimità (Cass. ord. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. Sez. U. 12 giugno 2019, n. 15751), se non anche perché ne sarebbe stata esente istituzionalmente la ricorrente (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZ.III
29 GENNAIO 2020 N.1982**

PRES. C. GRAZIOSI – CONS. RELATORE M. DELL'UTRI

Introduzione domicilio digitale - Omissione elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite - Notifica atto di appello - Indirizzo PEC del difensore risultante dal ReGIndE - Notifica effettuata presso la cancelleria - Nullità - Elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite - Notifica atto di appello presso la cancelleria - Validità.

“A seguito dell'introduzione del domicilio digitale la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo”.

“Il detto principio trova certamente applicazione nei casi in cui il destinatario della notificazione abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite, ma non spiega alcuna efficacia nei casi in cui la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell'interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico, ed anche la cancelleria dell'ufficio giudiziario come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati”.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 25 maggio 2017, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Boutique della Pizza di R.I.A. & C. s.a.s., ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca nei confronti della società opponente per il pagamento, in favore della New Invest s.r.l., di somme a titolo di canoni di locazione pretesamente non corrisposti; che, a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla New Invest s.r.l., avendo quest'ultima tardivamente eccepito la mancata introduzione del procedimento di mediazione

da parte della società conduttrice, con la conseguente irrilevanza della dedotta eccezione di improcedibilità;

che, avverso la sentenza d'appello la New Invest s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

che la Boutique della Pizza di R.I.A. & C. s.a.s. resiste con controricorso;

che la New Invest s.r.l. ha depositato memoria;

considerato, preliminarmente, di dover rilevare l'inammissibilità del ricorso, avendo la New Invest s.r.l. provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge;

che, infatti, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata;

che, nel caso di specie, dall'esame degli atti del giudizio (cfr. la relazione di notificazione in atti), emerge che la sentenza impugnata risulta esser stata notificata, in data 31 maggio 2017, al difensore della New Invest s.r.l. (costituito per il giudizio d'appello) presso la cancelleria della Corte d'appello di Firenze espressamente indicata quale domicilio eletto per il giudizio (cfr. l'intestazione della sentenza d'appello);

che, al riguardo, al fine di negare la validità di detta notificazione, la società ricorrente ha in questa sede dedotto l'applicabilità, al caso di specie, del principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale (corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dal d.l. n. 179 del 201, art. 16-*sexies* conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata (ai sensi del r.d. n. 37 del 1934, art. 82) presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo (a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario) (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del 23 maggio 2019, Rv. 654325 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14914 del 8 giugno 2018, Rv. 649318 - 01);

che, tuttavia, osserva il Collegio come il principio così richiamato dalla società odierna ricorrente, mentre deve trovare certamente applicazione nei casi in cui il destinatario della notificazione abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite (con la conseguente necessità di ricorrere, per tale ipotesi, alla notificazione presso il c.d. domicilio digitale del destinatario), non spiega alcuna efficacia nei casi in cui la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice

(ai sensi del r.d. n. 37 del 1934, art. 82), rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell'interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico (nella specie, anche la cancelleria dell'ufficio giudiziario) come valido riferimento (eventualmente in associazione al domicilio digitale) per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati;

che, ciò posto, osserva il Collegio come, a fronte dell'avvenuta valida notificazione della sentenza d'appello alla ridetta data 31 maggio 2017, risulta che l'odierna società ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione solo in data 27 dicembre 2017 (cfr. la relazione di notificazione allegata al ricorso) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione;

che, sulla base delle considerazioni che precedono, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

che la particolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-*bis*, dello stesso art. 13.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE IV 30 GENNAIO 2020, N.11529

PRES. E. DI SALVO – CONS. RELATORE M. BRUNO – P.M. L. TAMPIERI

Infortunio sul lavoro - Responsabilità amministratore s.r.l. - Obbligo di analisi ed individuazione fattori di pericolo all'interno dell'azienda con riferimento alla singola lavorazione o ambiente di lavoro - Obbligo redazione e aggiornamento DVR - Indicazione misure precauzionali e di dispositivi di protezione - Delega a terzi - Obbligo datore di lavoro di verificare l'adeguatezza e l'efficacia della DVR e dell'informazione ai lavoratori.

“In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008, art. 28 all'interno del quale è tenuto a indi-

care le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

“In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni”.

FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza sono infondati.
2. La difesa dubita della posizione di garanzia della imputata, affermando che l’amministratore della società ha il compito precipuo di interessarsi della complessiva gestione aziendale della sicurezza, sostiene poi che nella società la B. aveva solo compiti di rappresentanza. L’assunto è privo di pregio: in qualità di amministratore, la B. era datore di lavoro dei dipendenti infortunati e la individuazione dei rischi dell’attività dei dipendenti era un suo compito precipuo, non trasferibile.

Occorre rammentare che “in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008, art. 28 all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori” (così, di recente, Sez. 4, n. 20129 del 10 marzo 2016, Serafica, Rv. 267253, conformemente all’insegnamento delle Sez. U, n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn, Rv. 261109).

In linea con l’insegnamento richiamato, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputata non potesse essere mandata esente da responsabilità.

Ha invero correttamente sostenuto che il rischio connesso alla fase di lavoro del taglio dei binari ed alla interferenza di questa attività con quella di movimentazione delle rotaie, dovesse essere necessariamente previsto dalla

imputata rientrando nei compiti che erano stati affidati ai lavoratori e che discendevano dall'oggetto del contratto stipulato con la committenza.

L'amministratore, pertanto, avrebbe dovuto prevedere i rischi connessi a tale attività ed adottare tutte le misure necessarie ad evitarli, essendo suo precipuo compito. Né la circostanza che l'amministratore si sia avvalso della collaborazione di tecnici nella redazione del documento di valutazione dei rischi, è suscettibile di esonero di responsabilità.

Invero, "in tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni" (così Sez. 4, n. 22147 del 11 febbraio 2016, Morini, Rv. 266859).

Il principio di effettività non è richiamato a proposito. Il fatto che la imputata avesse solo compiti di rappresentanza dell'azienda è un'affermazione di carattere assertivo che non esclude la qualifica datoriale in capo alla B.

3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. III

3 FEBBRAIO 2020, N. 2396

PRES. U. ARMANO – CONS. RELATORE S. OLIVERI

Indicazione concorrente nell'atto difensivo indirizzo PEC e domicilio eletto - Prevalenza domicilio eletto per notifica atti - PEC elemento aggiuntivo - Prevalenza specifica elezione presso cancelleria giudice adito - Introduzione processo telematico - Notifiche presso la cancelleria solo per mancata notifica presso il domicilio digitale per causa imputabile al destinatario - Notifica sentenza al domiciliatario non procuratore *ad litem* - Idoneità decorso termine breve - Notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del trasferimento dello studio professionale - Idoneità decorso termine breve - Omessa indicazione del nominativo del procuratore *ad litem* nella relata di notifica - No nullità della notifica della sentenza - Indicazione del procuratore *ad litem* necessaria tutte le volte in cui non sia dato *aliunde evincere* dalla stessa sentenza notificata il nominativo del difensore della parte.

“Nell’ipotesi concorrente indicazione nell’atto difensivo, da parte del difensore, dell’indirizzo PEC e del domicilio eletto, presso i quali ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali, l’indicazione della PEC non rende inapplicabile l’intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, non potendo obliterarsi la volontà espressamente manifestata dalla stessa parte o dal suo difensore diretta a designare l’elemento topografico dell’elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo. La PEC costituisce oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria ed è destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non prevale sulla domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato. Tale scelta volontaria prevaleva anche nel caso di elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria del giudice adito, in conformità del r.d. n. 37 del 1934, art. 82”.

“L’indicazione dell’indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, individua il luogo virtuale cui devono essere effettuate tanto le “comunicazioni”, quanto le “notificazioni” degli atti processuali, diversamente la espressa destinazione del luogo virtuale soltanto alla ricezione delle “comunicazioni” di Cancelleria, se accompagnata da una elezione di domicilio - tanto più se in luogo diverso da quella dello studio del procuratore ad litem, concentra esclusivamente sul domicilio eletto il luogo di destinazione delle “notificazioni”: con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non ricada nella circoscrizione dell’Ufficio giudiziario, deve ritenersi valida la notifica eseguita mediante deposito dell’atto presso la Cancelleria r.d. n. 34 del 1937, ex art. 82”.

“A seguito della introduzione del processo telematico tutte le disposizioni che prevedono che le notificazioni siano eseguite mediante deposito presso la Cancelleria dell’Ufficio giudiziario trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui “per causa imputabile al destinatario” la notificazione non possa essere eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica, ossia presso il domicilio digitale”.

“La notifica presso il domiciliatario è idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione, stante la prevalenza del criterio topografico - domicilio eletto - su quello personale - dello studio del procuratore ad litem -, quando il domiciliatario non corrisponda al procuratore costituito per la parte in giudizio”.

“La notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario, effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del trasferimento dello studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 326 c.p.c., atteso che la variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicché resta soddisfatta l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della

parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione".

"L'omessa indicazione del nominativo del procuratore ad litem non determina la nullità della notifica della sentenza, in quanto l'omissione di tale indicazione non è elemento formale espressamente richiesto dalla legge la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità. Ne segue che la verifica della invalidità dell'atto di notificazione va compiuta alla stregua del risultato pratico conseguito dall'atto, dovendo lo stesso ritenersi affetto da nullità le volte in cui sia dimostrata "la mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo". L'indicazione del procuratore ad litem è necessaria tutte le volte in cui non sia dato "aliunde" evincere, dalla stessa sentenza notificata, il nominativo del difensore della parte - che è il destinatario dell'atto, in quanto soggetto professionalmente competente a valutare la strategia difensiva da seguire ed a rappresentare alla parte assistita le ragioni che rendano o meno opportuna la proposizione della impugnazione".

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 170 c.p.c., in quanto la notifica della sentenza di prime cure sarebbe stata effettuata nei confronti delle parti soccombenti in primo grado presso lo studio del domiciliatario ma senza indicazione del procuratore costituito, ciò che determinerebbe la insanabile nullità della notifica.

Il motivo è infondato.

Quando la parte non si costituisce personalmente, la elezione di domicilio è una mera facoltà rimessa alla scelta della parte o del suo difensore - il quale fa propria la scelta della parte, nel caso di elezione di domicilio effettuata contestualmente all'atto di conferimento della procura ad litem, mediante la "autentica minor" della sottoscrizione della parte -, come si evince agevolmente tanto dall'art. 163, comma 3, n. 2) - l'attore deve indicare la propria "residenza" - e n. 6 c.p.c.) - il procuratore deve indicare soltanto il proprio "nome e cognome", quanto dall'art. 125 c.p.c. (che richiede soltanto la "indicazione delle parti" e del "codice fiscale" - del d.l. n. 193 del 2009, art. 4, comma 8, lett. a, conv. in l. n. 24 del 2010 - e del "numero di fax" del difensore - d.l. n. 90 del 2014, art. 45 bis, comma 1, conv. in l. n. 114 del 2014).

Occorre tenere conto, peraltro, che, anche con la introduzione del processo telematico -nei gradi di merito- e con la modifica dell'art. 366 c.p.c., commi 2 e 4 e della l. n. 53 del 1994, non si è immutato al regime precedente, concernente la facoltà della parte di eleggere domicilio, in difetto di esercizio della quale vale

la regola generale secondo cui, dopo la costituzione, e salvo diversa previsione espressa della legge, tutte le comunicazioni e le notifiche debbono essere fatte al procuratore della parte (art. 170 c.p.c., comma 1), e dunque presso il suo studio, ed ora presso il suo indirizzo PEC desunto dai pubblici elenchi individuati dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

È opportuno rammentare che questa Corte ha avuto modo di esaminare anteriormente alla introduzione della previsione normativa di obbligatorietà della notifica telematica: d.l. n. 179 del 2012, art. 16-*sexies*, conv. in l. n. 221 del 2012, introdotto dal d.l. n. 114 del 2014, art. 52, conv. in l. n. 114 del 2014, non applicabile alla fattispecie in esame - la ipotesi di concorrente indicazione nell'atto difensivo, da parte del difensore, dell'indirizzo PEC e del domicilio eletto, presso i quali ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 25215 del 27 novembre 2014; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14969 del 16 luglio 2015; id. Sez. 6-2, Sentenza n. 22892 del 10 novembre 2015; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2133 del 3 febbraio 2016 - in motivazione -; id. Sez. 2, Sentenza n. 23412 del 17 novembre 2016), rilevando:

a) che l'indicazione della PEC, prevista per rendere più agevoli le comunicazioni di Cancelleria, non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, non potendo obliterarsi la volontà espressamente manifestata dalla stessa parte o dal suo difensore diretta a designare l'elemento topografico dell'elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo;

b) che la PEC costituisce, dunque, oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che è destinata surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato;

c) che tale scelta volontaria prevaleva anche nel caso di elezione di domicilio *ex lege* presso la cancelleria del giudice adito, in conformità del r.d. n. 37 del 1934, art. 82;

d) che se la indicazione dell'indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, individuava il luogo virtuale cui dovevano essere effettuate tanto le "comunicazioni", quanto le "notificazioni" degli atti processuali, diversamente la espressa destinazione del luogo virtuale soltanto alla ricezione delle "comunicazioni" di Cancelleria, se accompagnata da una elezione di domicilio - tanto più se in luogo diverso da quella dello studio del procuratore ad litem, concentrava esclusivamente sul domicilio eletto il luogo di destinazione delle "notificazioni": con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non fosse ricaduto nella circoscrizione dell'Ufficio giudiziario, doveva ritenersi valida la notifica eseguita mediante deposito dell'atto presso la Cancelleria r.d. n. 34 del 1937, *ex art.* 82.

In seguito alla introduzione del processo telematico ai gradi di merito - e solo

parzialmente al giudizio di legittimità, tutte le disposizioni che prevedono che le notificazioni siano eseguite mediante deposito presso la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario, trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui "per causa imputabile al destinatario" la notificazione non possa essere eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica, ossia presso il domicilio digitale (d.l. n. 179 del 2012, art. 16-*sexies*, conv. in l. n. 134 del 2012).

Nella specie non è controverso:

a) che vi sia stata - e sia stata ritualmente portata a conoscenza delle altre parti tramite deposito di memoria *ex art.* 183 c.p.c., comma 6, n. 3), la elezione di domicilio presso lo studio (in *omissis*) - PEC vittoriocazzella.ordineavvmodena.it - fax 0589346433) dell'avv. Vittorio Cazzella, indicato quale domiciliatario dal difensore avv. Elisa Ribola, in nome e per conto dei convenuti, in base ai poteri conferiti dalla procura ad litem (cfr. trascrizione parziale della memoria difensiva, riportata a pag. 11 controricorso INTESA San Paolo s.p.a.);

b) che la sentenza di prime cure sia stata notificata e consegnata presso lo studio del domiciliatario.

Pacifico in giurisprudenza che la notifica in questione sia idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 2220 del 4 febbraio 2016; id. Sez. 5, Sentenza n. 7257 del 22 marzo 2017; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 30835 del 28 novembre 2018, che affermano tutte la prevalenza del criterio topografico - domicilio eletto - su quello personale - dello studio del procuratore *ad litem* - quando il domiciliatario non corrisponda al procuratore costituito per la parte in giudizio, precisando peraltro che "La notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario, effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del trasferimento dello studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 326 c.p.c., atteso che la variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicché resta soddisfatta l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione"), la allegata nullità della notifica della sentenza per omessa indicazione del nominativo del procuratore *ad litem*, non trova nella specie riscontro, in quanto la omissione di tale indicazione non è elemento formale espressamente richiesto dalla legge la cui mancanza è sanzionata a pena di nullità. Ne segue che la verifica della invalidità dell'atto di notificazione va compiuta alla stregua del risultato pratico conseguito dall'atto, dovendo lo stesso ritenersi affetto da nullità le volte in cui sia dimostrata "la mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (art. 156 c.p.c., comma 2). Orbene la indicazione del procuratore *ad litem* appare necessaria le volte in cui non sia dato "*aliunde*" evincere, dalla stessa sentenza notificata, il nominativo del difensore della parte - che è il destinatario dell'atto, in quanto soggetto professionalmente competente a valutare la

strategia difensiva da seguire ed a rappresentare alla parte assistita le ragioni che rendono o meno opportuna la proposizione della impugnazione: solo in tal caso, infatti, può manifestarsi una situazione di incertezza in ordine all'effettiva conoscenza da parte del predetto difensore dell'atto notificato al domiciliatario. Nella specie, tale situazione di incertezza non risulta neppure allegata dalle parti ricorrenti (se non tautologicamente in relazione alla tardiva proposizione dell'appello) le quali si sono limitate soltanto a lamentare di non avere avuto personalmente contezza della avvenuta notifica della sentenza (circostanza irrilevante dovendo la sentenza pervenire a conoscenza del procuratore *ad litem*), senza peraltro neppure specificare in che modo e quando ed in base a quali circostanze fossero poi pervenute - personalmente o tramite il loro difensore - a conoscere, solo in tempo successivo, la esistenza della sentenza; nulla avendo, invece, dedotto in ordine ad eventuali dubbi od altre difficoltà che avrebbe incontrato il legale domiciliatario nella identificazione del procuratore *ad litem* che assisteva le parti. Non appare, peraltro, dirimente il richiamo operato dai ricorrenti al precedente - non massimato - di questa Corte Cass. Sez. 2 Sentenza 2 settembre 2015 n. 17452, atteso che la fattispecie colà esaminata era diversa, essendo stata notificata la sentenza presso lo studio del legale domiciliatario che era stato nominato a seguito di esclusiva iniziativa della parte, senza che fosse ravvisabile alcun collegamento del domiciliatario con il procuratore *ad litem* della parte, presso il quale era stato originariamente eletto domicilio all'atto del conferimento della procura, e che non era stato revocato, né aveva mutato domicilio.

Diversamente nel caso sottoposto all'esame del Collegio è stato lo stesso procuratore *ad litem* (avv. Elisa Ribola) a compiere e portare a conoscenza delle altre parti la nuova elezione di domicilio (presso l'avv. Cazzella), attraverso il deposito di una memoria difensiva dallo stesso sottoscritta.

Tanto è sufficiente allora, unitamente alla inequivoca indicazione contenuta nella intestazione della sentenza del Tribunale del nominativo dell'avv. Ribola quale procuratore *ad litem* di M.A. e B.S., a ritenere che l'attività di partecipazione, nel che si risolve il procedimento notificatorio, abbia raggiunto comunque il suo scopo, portando a legale conoscenza del procuratore *ad litem* la sentenza di prime cure attraverso la notifica dell'atto presso il legale domiciliatario, dovendo ritenersi, pertanto, tale notifica pienamente idonea a fare decorrere il termine breve *ex artt.* 325 e 326 c.p.c.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, quanto al primo motivo, assorbiti tutti gli altri motivi, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. VI
28 FEBBRAIO 2020, N. 5458****PRES. R. FRASCA – CONS. RELATORE F.M. CIRIVELLO**

Sinistro stradale - Calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa - Coefficienti di capitalizzazione ex r.d. n. 1403/1922 - Inapplicabilità - Criterio di liquidazione - Somma dei redditi perduti dalla vittima dal momento dell'illecito a quello della liquidazione e della capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà dal momento della liquidazione in poi - Coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento in cui si compie l'operazione di liquidazione.

“I coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 sono superati e da ritenere ormai inapplicabili, per una serie di ragioni, fra le quali emergono soprattutto l'innalzamento della durata della vita media, la mancanza di differenza del coefficiente tra uomo e donna (che hanno aspettative di vita differenti) e l'assunzione come saggio di interesse di quello del 4,5 per cento, ormai inesistente sul mercato finanziario italiano”.

“In presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto da persona che aveva già, al momento dell'illecito, un reddito da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato i redditi perduti dalla vittima “dal momento dell'illecito a quello della liquidazione”, danni per i quali il lucro cessante è ormai certo; dall'altro la capitalizzazione dei redditi futuri “che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento in cui si compie l'operazione di liquidazione”. Ciò in adempimento della regola fondamentale per cui il danno passato, cioè già compiuto, è soggetto alla rivalutazione, mentre il danno futuro deve essere capitalizzato e assumendo come coefficiente moltiplicatore quello dell'età del danneggiato alla data di deposito della sentenza, anziché quello dell'età al momento del sinistro”.

DIRITTO**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 196 e 342 c.p.c.

La censura investe diverse questioni. La prima è che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius in quanto, dopo aver disposto il rinnovo dell'indagine peritale che l'appellante non

aveva richiesto, è giunta alla conclusione che la somma spettante a quest'ultimo era inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado; il tutto senza appello della società di assicurazione. La doglianza lamenta, poi, un errore in ordine alla capitalizzazione del danno da riduzione della capacità lavorativa, perché la sentenza ha assunto come parametro l'età del danneggiato al momento della liquidazione anziché quella che egli aveva al momento del sinistro. La sentenza, infine, avrebbe errato nel conteggio degli acconti percepiti dall'odierno ricorrente, pervenendo così al risultato di sottostimare la somma residua a lui spettante.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., contestando il riparto di responsabilità riconosciuto dal giudice di merito.

Osserva il ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel porre a suo carico il 25 per cento della responsabilità dell'accaduto e che le considerazioni svolte circa l'assenza di tracce di frenata della moto del ricorrente dimostrerebbero, al contrario, la colpa esclusiva del conducente della vettura antagonista.

3. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, il quale è inammissibile o, comunque, privo di fondamento.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, nonché l'ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205, e la sentenza 17 gennaio 2018, n. 908).

Nella specie la Corte d'appello, ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire la responsabilità del sinistro, in parte, anche a carico del B., né tale valutazione è suscettibile di riesame in questa sede. Il motivo di ricorso si risolve, pertanto, nell'evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. In particolare, non sussiste la pretesa violazione delle regole sulla prova delle rispettive percentuali di colpa, perché la Corte di merito ha vagliato i comportamenti di entrambi i conducenti ed ha positivamente attribuito le relative colpe.

4. Il primo motivo di ricorso, invece, è fondato nei termini che si vanno a chiarire.

4.1 La prima parte della censura è priva di fondamento.

La sentenza impugnata, infatti, non ha violato il principio del divieto di reformatio in peius perché, pur essendo pervenuta alla conclusione secondo cui all'appellante doveva essere riconosciuta una somma minore rispetto a quella già liquidata in primo grado, non ha ridotto l'entità della condanna, ma si è limitata al rigetto dell'appello, proprio evidenziando che la società di assicurazione non aveva proposto appello incidentale. Affermazione, questa, che non viola, ma anzi rispetta il principio suddetto.

Analogamente, è infondata la doglianza circa l'ammissione della c.t.u. in grado di appello, posto che la decisione circa la necessità o meno di svolgere una c.t.u. è rimessa al giudice di merito (sentenza 1 settembre 2015, n. 17399).

4.2 È invece fondato il motivo nella parte in cui rileva un errore nel criterio di capitalizzazione del danno da riduzione della capacità lavorativa.

La Corte di merito, come si è detto, ha compiuto tale capitalizzazione in base ai criteri di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, assumendo come coefficiente moltiplicatore quello dell'età del danneggiato alla data di deposito della sentenza, anziché quello dell'età al momento del sinistro; ed ha poi ritenuto di eliminare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Come questa Corte ha già rilevato in più di una pronuncia, i coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 sono superati e da ritenere ormai inapplicabili, per una serie di ragioni, fra le quali emergono soprattutto l'innalzamento della durata della vita media, la mancanza di differenza del coefficiente tra uomo e donna (che hanno aspettative di vita differenti) e l'assunzione come saggio di interesse di quello del 4,5 per cento, ormai inesistente sul mercato finanziario italiano (v. la sentenza 14 ottobre 2015, n. 20615, confermata dalla successiva sentenza 12 aprile 2018, n. 9048). La giurisprudenza ora richiamata, alla quale va data ulteriore continuità, ha invitato i giudici di merito ad utilizzare criteri diversi, purché aggiornati e scientificamente corretti (v. in argomento anche la sentenza 25 giugno 2019, n. 16913).

La sentenza n. 9048 del 2018, più specificamente, ha sottolineato come:

- in presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto da persona che aveva già, al momento dell'illecito, un reddito da lavoro;
- la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato i redditi perduti dalla vittima "dal momento dell'illecito a quello della liquidazione", danni per i quali il lucro cessante è ormai certo; dall'altro la capitalizzazione dei redditi futuri "che la vittima presumibilmente perderà,

dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento in cui si compie l'operazione di liquidazione". Ciò in adempimento della regola fondamentale per cui il danno passato, cioè già compiuto, è soggetto alla rivalutazione, mentre il danno futuro deve essere capitalizzato.

Ne deriva che la Corte di merito non soltanto non ha tenuto presente tali indicazioni (che peraltro recuperano un principio già presente nella giurisprudenza precedente, v. la sentenza 2 luglio 2010, n. 15738), ma, applicando un criterio ormai desueto e non più utilizzabile, ha pure indebitamente ridotto l'entità del risarcimento spettante all'odierno ricorrente calcolando l'età del medesimo al momento della liquidazione anziché a quella del sinistro. Dalla motivazione della sentenza, del resto, non risulta che i redditi del periodo intermedio siano stati in qualche modo conteggiati applicando un eventuale saggio di sconto (così le sentenze n. 20615 del 2015 e n. 9048 del 2018). Né può ritenersi che la lesione derivante dall'aver seguito simile criterio - che, in concreto, ha soppresso del tutto una parte del danno risarcibile - possa essere compensata dall'eliminazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è accolto, sussistendo violazione dell'art. 1223 c.c.

Tale accoglimento assorbe la terza e ultima doglianza del primo motivo, relativa all'erroneo calcolo delle spettanze residue, posto che il giudice di rinvio dovrà comunque provvedere ad un nuovo conteggio.

5. In conclusione, è rigettato il secondo motivo di ricorso, mentre è accolto il primo nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 5 MARZO 2020, N. 6299

PRES. A. MANNA – CONS. RELATORE R. MANCINO

Responsabilità committente crediti lavorativi e contributivi dipendenti del subfornitore - Contratto di subfornitura - Sottotipo contratto di appalto - Estensione di responsabilità - Naturale corollario - Contratto di subfornitura - Tipo negoziale autonomo - Applicazione analogica responsabilità crediti lavorativi e contributivi dipendenti.

“Il committente è responsabile solidalmente dei crediti lavorativi e contributivi dei dipendenti del subfornitore. Tale estensione di responsabilità costituisce il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come “sottotipo” dell’appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi; anche nel contesto del diverso orientamento che considera la subfornitura come “tipo” negoziale autonomo, tale premessa interpretativa non è preclusiva della applicazione, in via analogica, della norma sulla responsabilità solidale del committente in favore dei dipendenti del subfornitore”.

DIRITTO

CONSIDERATO CHE

1. Con i motivi di ricorso, deducendo violazione del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 2, anche nel testo introdotto dalla modifica apportata dal d.lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2 e dell’art. 1655 c.c., l’ente previdenziale assume l’applicabilità, nella specie, del citato d.lgs. n. 276, art. 29.
2. Il ricorso è da accogliere tenuto conto della pronuncia del Giudice delle leggi intervenuta in materia (v. Corte Cost. n. 254 del 2017) e in continuità con i precedenti di questa Corte di legittimità (v., fra le altre, Cass. n. 25172 del 2019 ed altre numerose conformi).
3. La l. 18 giugno 1998, n. 192 (disciplina della subfornitura nelle attività produttive) risponde ad una funzione regolativa dell’integrazione della prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell’impresa committente “in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi” forniti dall’impresa medesima”.
4. Sulla configurazione giuridica e sul più corretto inquadramento sistemati-

co del contratto di subfornitura, in particolare quanto al profilo dell'autonomia o meno rispetto al contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c., secondo un primo orientamento della dottrina vi sarebbe un rapporto di *species a genus*, nel senso che la subfornitura non altro costituirebbe che un "sottotipo", se non un equivalente, del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale possono rientrare plurime figure negoziali in senso trasversale, tra cui l'appalto.

5. Secondo altro indirizzo interpretativo vi sarebbe, invece, tra i rispettivi schemi negoziali, una sostanziale differenza e proprio la "dipendenza tecnologica", presente nel contratto di subfornitura, segnerebbe il discrimine rispetto all'appalto, che comporta, invece, un'autonomia dell'appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente.
6. Anche la giurisprudenza di legittimità, come dato atto dal Giudice delle leggi, ha sinora seguito orientamenti non univoci.
7. Cass. n. 14431 del 2008 ha affermato che il rapporto di subfornitura, enucleato al fine di dare adeguata tutela, a fronte di abusi che determinino un eccessivo squilibrio nei diritti e negli obblighi delle parti, alle imprese che lavorino in stato di dipendenza economica rispetto ad altre, riguarda il fenomeno meramente economico della cosiddetta integrazione verticale fra imprese, ma "è riferibile ad una molteplicità di figure negoziali; a volte estremamente eterogenee, da individuarsi caso per caso, potendo assumere i connotati del contratto di somministrazione, della vendita di cose future, (quindi, anche) dell'appalto d'opera o di servizi ecc."
8. In altra occasione, in cui veniva in rilievo la figura dell'"abuso di dipendenza economica" di cui alla l. n. 192 del 1998, art. 9, la motivazione della decisione (Cass., Sez. U. n. 24906 del 2011) lascia presupporre l'attribuzione di una portata estensiva dello schema di tutela apprestato per la subfornitura.
9. Altra pronuncia (Cass. n. 18186 del 2014) ha attribuito connotati di specificità al contratto di subfornitura, come forma "non paritetica" di cooperazione imprenditoriale, "nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato (...) anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione", in quanto "l'inserimento del subfornitore - sebbene in forza di un'opzione organizzativa di esternalizzazione - in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente (...) non può non implicare l'assoggettamento

della prestazione di subfornitura all'osservanza di più o meno penetranti (a seconda della natura della lavorazione e del prodotto) direttive tecniche del committente. Quelle stesse direttive tecniche che questi avrebbe dovuto osservare ove avesse optato per mantenere all'interno della propria organizzazione l'intero ciclo di produzione”.

10. Pur nella riferita duplicità di opzioni interpretative il Giudice delle leggi ha ritenuto l'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore costituire il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come “sottotipo” dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi; inoltre, anche nel contesto del diverso orientamento che considera la subfornitura come “tipo” negoziale autonomo, ha ritenuto tale premessa interpretativa non preclusiva della applicazione, in via analogica, della norma sulla responsabilità solidale del committente in favore dei dipendenti del subfornitore.
11. Nondimeno la Corte costituzionale, all'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento), ha replicato che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile - che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato - ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.
12. La stessa ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica, come sottolineato dal Giudice delle leggi, una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.
13. Non ultimo il rilievo, messo a fuoco dalla Consulta, che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto.

14. In conclusione, all'interpretazione costituzionalmente adeguata delle richiamate disposizioni, nel senso della responsabilità solidale del committente anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, non si è attenuta, nella specie, la Corte territoriale.
15. La sentenza va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame alla luce di quanto sin qui affermato.
16. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA

14 APRILE 2020, N. 7800

PRES. F. SORRENTINO – CONS. RELATORE R. GUIDA – P.G. I. ZENO

Cartella esattoriale - Mancata sottoscrizione del ruolo - Validità cartella - No requisito formale ex d.p.r. n. 602/1973 - Presunzione legittimità atto amministrativo - Onere prova contraria contribuente - Nullità notifica cartella - Sanatoria raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c. - Notifica cartella - Condizione di efficacia - No elemento costitutivo - Inesistenza - Mancanza materiale dell'atto - Mancanza elementi costitutivi idonei a rendere conoscibile l'atto quale notificazione.

“In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della l. n. 241 del 1990, art. 21 octies”.

“La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di

comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del codice di rito".

"La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione".

"In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo".

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso (1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc., della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e art. 24, comma 1, lett. b), in relazione al d.p.r. 29 settembre 1972, n. 602, art. 12, comma 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente censura la sentenza impugnata che, pur avendo riconosciuto che la Commissione provinciale aveva ommesso di provvedere sull'eccezione del contribuente di difetto di sottoscrizione del ruolo, ciononostante aveva affermato, errando, che incombe sull'intimato l'onere di fornire la prova di tale vizio formale, laddove, invece, in caso di contestazione dell'interessato, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare di avere assolto a tale adempimento procedurale.
2. Con il secondo motivo (2. Nullità della sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità della notifica della cartella, mediante servizio postale, per mancata compilazione della relata di notifica. Il ricorrente deduce che l'Agenzia, costituendosi in primo grado, aveva prodotto l'estratto di ruolo con allegati la relata di notifica e l'avviso di rice-

vimento, da cui risultava la consegna del plico, in busta sigillata, in assenza del destinatario, a “ P.G., che si qualifica moglie”; soggiunge che, in sede di gravame, aveva dedotto che tale relata conteneva la prova dell’invalidità della notifica in quanto egli era sposato con C.C., mentre P.G. era moglie di un suo omonimo, residente nello stesso stabile.

Censura la sentenza della C.T.R. per avere erroneamente qualificato inammissibile la questione, sollevata dal contribuente in appello, per il divieto dello *ius novorum* sancito dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, trascurando che la deduzione dell’irritualità della particolare modalità di notifica era una mera specificazione della più generale doglianza d’illegittimità del procedimento notificatorio, sollevata già con il ricorso introduttivo.

3. Con il terzo motivo (3. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata per essere, comunque, pervenuta alla conclusione che l’atto era stato notificato ad un vicino del destinatario, senza spiegare le ragioni sulle quali poggiava tale convincimento.
4. Con il quarto motivo (4. Nullità della sentenza per “ultrapetizione”, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata perché - dopo che l’appellante aveva dimostrato (con la produzione dell’estratto di matrimonio) l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento in quanto consegnata alla sig.ra P., che non era sua moglie - aveva affermato che la notifica doveva considerarsi effettuata ad un vicino di casa, con una decisione che superava la soglia dei fatti allegati dalle parti.
5. Con il quinto motivo (5. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, commi 1 e 5, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, primo periodo e lett. *f*), e 148 del c.p.c. (360, comma 1, n. 3, c.p.c.), il ricorrente censura l’errore di diritto della sentenza impugnata nella parte in cui, nel disattendere il relativo motivo di gravame, è stato affermato che la compilazione della relata di notifica sulla copia dell’atto, pur essendo un incombenza necessario, nel caso in cui risulti mancante, non integra un vizio che determina l’inesistenza del procedimento notificatorio che, in tale ipotesi, è affetto da nullità sanabile con la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la cartella, la cui relata è redatta sulla copia dell’atto di cui è in possesso l’agente della riscossione.
6. Con il sesto motivo (6. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, commi 1 e 5 (nel testo vigente all’epoca dei fatti), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, primo periodo e

lett. f), e art. 156 c.p.c., comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto che il vizio di notifica della cartella è suscettibile di sanatoria, ai sensi del detto art. 156, trascurando che questo articolo non è applicabile in materia tributaria e vale solo per gli atti processuali, non anche per gli atti amministrativi, che sono espressione della potestà impositiva del fisco.

7. Con il settimo motivo (7. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 2712, 2719 c.c., del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 43, comma 2, , e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, u.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, che ha confermato la legittimità dell'atto di riscossione, sul presupposto della sussistenza della prova della sua notificazione, mediante l'esibizione in giudizio, da parte dell'Agenzia, della semplice fotocopia della relata, senza considerare che, nella specie, lo stesso appellante aveva contestato l'efficacia probatoria di tale relata, sicché il giudice tributario avrebbe dovuto pretendere, dall'Amministrazione finanziaria, la produzione dell'originale della relata.
8. Con l'ottavo motivo (8. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4 e art. 25, comma 2, del d.l. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6 e art. 125 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere *contra legem* disatteso il motivo d'appello concernente il vizio della cartella per difetto di sottoscrizione sull'erroneo presupposto che sia sufficiente la riferibilità dell'atto all'ente che lo ha emesso, trascurando che, invece, la sottoscrizione del soggetto dotato dei necessari poteri rappresentativi, appartenente all'organismo cui è demandata la funzione dell'esazione dei tributi, è un adempimento imprescindibile.
9. Con il nono motivo (9. Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, e della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere negato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, emessa in assenza del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, sul presupposto che, nella specie, si fosse trattato della riscossione degli importi asseritamente liquidati in dichiarazione, omettendo di considerare che nessun dato normativo consente di affermare il carattere meramente facoltativo del contraddittorio fondato sulla comunicazione, il quale, al contrario, è necessario in tutti i casi di esito positivo del controllo cartolare.

10. Con il decimo motivo (10. Nullità della sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, lett. *e*), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile, perché non sufficientemente specifico, il motivo d'appello concernente l'illegittimità della cartella fondata sul presupposto che, per il 2004, non fosse dovuta alcuna imposta, laddove, invece, una simile sanzione processuale costituisce un'*extrema ratio*, circoscritta alle ipotesi (diverse dal caso di specie) in cui i motivi di gravame sono sostanzialmente assenti o formulati in modo tanto generico da rendere del tutto incerto l'oggetto della critica.
11. Il primo motivo è infondato.
In termini generali, è condivisibile la tesi del contribuente secondo cui, diversamente da quanto emerge dalla sentenza impugnata, non è dato rilevare, nell'ordinamento, una "presunzione di legittimità" del ruolo (cfr., in senso contrario: Cass. 18 maggio 2018, n. 12243; 21 dicembre 2016, n. 26546), il quale - è utile ricordarlo -, così come la cartella di pagamento, è suscettibile d'impugnazione dinanzi al giudice tributario, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. *d*).
Ciò precisato, tuttavia, la censura collide con il principio di diritto enunciato, anche di recente, da questa Corte (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561), secondo cui: "In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della l. n. 241 del 1990, art. 21-*octies*." (conf.: Cass. 18 maggio 2018, n. 12243, conf.: 21 dicembre 2016, n. 26546).
12. Il quinto e sesto motivo, da esaminare prioritariamente rispetto agli altri motivi (secondo, terzo, quarto e settimo) riguardanti il tema dei vizi di notifica della cartella, sono infondati.
 - 12.1 La Commissione regionale, in sostanza, ha riconosciuto la nullità del procedimento notificatorio della cartella, ma ha ritenuto che tale nullità fosse stata sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, art. 160 c.p.c., "median-

te la tempestiva proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria.” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

La statuizione del giudice tributario è conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, la quale, ha reiteratamente affermato che: (a) “La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espreso richiamo, operato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del codice di rito.” (Cass. 13 gennaio 2016, n. 384; conf.: n. 4018/2007, n. 2272/2011); (b) “La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione.” (Cass. 21 settembre 2016, n. 18480); (c) “In tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia *ex tunc* per raggiungimento dello scopo.” (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21865).

12.2 La ritenuta infondatezza di tale censura, riguardante una delle *rationes decidendi* che hanno indotto la Commissione regionale a disattendere le critiche del contribuente in punto di nullità di notifica della cartella, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le residue, omogenee, doglianze circa gli asseriti vizi del procedimento notificatorio. Infatti, è saldo indirizzo di questa Corte (Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; conf.: 14 febbraio 2012, n. 2108; sez. un. 29 marzo 2013, n. 7931; 18 giugno 2019, n. 16314), che: “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.”).

13. L’ottavo motivo è infondato.
La sentenza della C.T.R. è conforme all’indirizzo consolidato di questa

Corte (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773, conf.: n. 14894/2008; n. 26053/2015; n. 12243/2018, cit.), al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui: “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”.

14. Il nono motivo è infondato.

La Commissione regionale ha negato la necessità di un contraddittorio preventivo, rispetto all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella di pagamento dopo che, all’esito di apprezzamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, aveva negato la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” sul rilievo che, nella specie, non era in discussione quanto dichiarato dal contribuente, bensì l’omissione dei versamenti ai quali - nella dichiarazione - egli aveva affermato di essere tenuto.

Il *dictum* del giudice d’appello segue la scia del costante orientamento di questa Sezione tributaria, che il Collegio condivide, secondo cui: “In tema di riscossione delle imposte, la l. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.” (Cass. 21 novembre 2017, n. 27716).

15. Il decimo motivo è infondato.

La C.T.R., senza incorrere nell’allegato *error in procedendo*, ha legittimamente affermato la genericità del motivo d’appello, con il quale il contribuente si doleva, laconicamente, dell’inesistenza del debito tributario, senza per nulla specificare le basi fattuali di una simile asserzione, palese-

mente in contrasto con il procedimento amministrativo che aveva condotto all'iscrizione al ruolo del debito tributario e all'emissione della cartella sulla base - appunto - del contenuto delle dichiarazioni dei redditi 2004, quali dichiarazioni di scienza provenienti dall'obbligato.

16. Alla stregua di queste considerazioni, infondati il primo, il quinto, il sesto, l'ottavo, il nono e il decimo motivo, inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il settimo motivo, il ricorso va rigettato.
17. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE IV 12 SETTEMBRE 2019, N. 37766

PRES. F.M. CIAMPI – CONS. REL. D. CENCI

Infortunio allievo - Addetti al servizio scolastico - Posizione di garanzia - Valutazione in relazione all'età e grado di maturazione dell'allievo e circostanze del caso concreto - Datore di lavoro nella P.A. - Dirigente con poteri gestionali, decisionali e di spesa - Infortunato non lavoratore dipendente dell'impresa obbligata al rispetto delle norme cautelari - Responsabilità - Presenza dell'infortunato sul luogo non avente carattere di abnormalità, atipicità ed eccezionalità.

“La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo”.

“Nelle pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa”.

“In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è

sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2 e art. 590 c.p., comma 3, nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi”.

DIRITTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il reato non è prescritto (infatti: *omissis*) + sette anni e sei mesi = 7 gennaio 2019 + 3 mesi e 8 giorni di sospensione = 15 aprile 2019), entrambi i ricorsi sono infondati.

2. Ricorso nell'interesse di I.N.

2.1 Con il primo motivo, come si è visto (n. 4.1 del “ritenuto in fatto”), si lamenta nullità della decisione per carenza informativa dell'imputato, derivante da mancato avviso circa la soppressione del Tribunale e la prosecuzione innanzi ad altra sede.

Al riguardo, premesso che si tratta di mera riproposizione del primo motivo di appello (pp. 2-4 dell'impugnazione di merito), si rinviene sufficiente, per quanto stringata, risposta alle pp. 6-7 della sentenza impugnata, ove si evidenzia che l'imputato era, nella concreta situazione, rappresentato dai difensori: in effetti, come risultante dal relativo verbale di udienza, l'ing. I. era comparso personalmente all'udienza del 2 luglio 2013.

La soluzione offerta dai Giudici di merito è conforme all'insegnamento della S.C. Infatti, nel caso della soppressione dell'Ufficio giudiziario della Pretura vicenda del tutto assimilabile alla soppressione delle Sezioni distaccate di Tribunale - si è precisato che si tratta di scelta legislativa e che le parti, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto facilmente avere cognizione del luogo esatto dove il dibattimento si sarebbe celebrato (Sez. 2, n. 43903 del 3 novembre 2009, Spinella e altri, Rv. 245628, in “motivi della decisione”, pp. 4-6).

Con la precisazione ulteriore, quanto all'imputato - come nel caso di specie - non personalmente presente in udienza ma legittimamente rappresentato dal difensore, che "Non è necessario che sia comunicato personalmente all'imputato dichiarato contumace (né a quello oggi dichiarato assente) l'avviso del trasferimento del luogo di celebrazione del processo dalla "sede distaccata" soppressa ad altra sede distaccata, essendo egli rappresentato dal difensore ed essendo previsto solo in specifiche ipotesi che egli debba essere avvisato personalmente di un fatto processuale" (Sez. 6, n. 33261 del 3 giugno 2016, Lombardo, Rv. 267669, v. spec. in motivazione sub n. 2 del "considerato in diritto"; in conformità, Sez. 3, n. 23274 del 30/04/2015, Leone e altro, Rv. 263828, relativamente al trasferimento del processo dalla "sede distaccata" alla "sede centrale").

- 2.2 Il secondo motivo (n. 4.2 del "ritenuto in fatto"), avente ad oggetto la pretesa eccessività della pena applicata, di un mese di reclusione, è identico al quinto motivo (p. 7) dell'appello, cui la Corte di merito ha risposto (p. 14 della sentenza impugnata), sottolineando la estrema gravità delle conseguenze fisiche per il giovane ed il grado della colpa, concludendo per la congruità della mite pena applicata, pena che - si noti - è al di sotto del medio edittale.

Trova applicazione nel caso di specie il principio di diritto secondo il quale "Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p." (Sez. 2, n. 28852 del 8 maggio 2013, Taurasi e altro, Rv. 25646) e "La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p." (Sez. 4, n. 21294 del 20 marzo 2013, Serratore, Rv. 256197; nello stesso senso, cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27 aprile 2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5 novembre 2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 36245 del 26 giugno 2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 1, n. 6677 del 5 maggio 1995, Brachet, Rv. 201537); più in generale, si ritiene che in tema di determinazione della pena, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale (v., tra le numerose, Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Baragiani, Rv. 217333; Sez. 6, n. 35346 del 12 giugno 2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189; Sez. 1, n. 24213 del 13 marzo 2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825).

2.3 Con il terzo motivo di impugnazione, come si è visto (n. 4.3 del “ritenuto in fatto”), si denuncia vizio logico, anche per travisamento della prova, valorizzando il dato fattuale della emersa chiusura della porta, circostanza che non richiedeva altre misure, porta che il (*omissis*) era stata improvvidamente aperta dalla bidella.

2.3.1 In primo luogo, si osserva che il motivo in questione è la mera reiterazione di quanto già sostenuto alle pp. 6-7 dell’appello (e già in precedenza nella discussione all’esito del dibattimento primo grado: cfr. p. 15 della motivazione del Tribunale, ove si confuta congruamente l’assunto difensivo).

2.3.2 Non ricorrono, poi, le condizioni per ritenere sussistente un vizio di travisamento della prova, sottolineandosi che si è in presenza peraltro di “doppia conforme”.

2.3.2.1. È ben noto che le decisioni conformi di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda: infatti, secondo tradizionale e risalente insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, “Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile” (Sez. 2, n. 11220 del 13 novembre 1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 7 febbraio 2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20 gennaio 2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; recentemente, Sez. 5, n. 14022 del 12 gennaio 2016, Genitore e altro, Rv. 266617).

2.3.2.2. Ciò posto, è opportuno precisare, poiché, accanto ad alcune denunziate violazioni di legge, il ricorso censura difetto di motivazione, che è ben noto che, nell’esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr., a mero titolo di esempio, *ex plurimis*, le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza di Sez. 4 n. 19710 del 3 febbraio 2009, Buraschi, Rv. 243636, specc. ai punti nn. 4.1. e 4.2.).

Ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:

- a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
- b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità

evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Con la precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità") cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze minime e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico ed adeguato.

In altri termini, l'illogicità della motivazione deve risultare percepibile *ictu oculi*, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla novella sul testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della l. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a) e b), a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Inoltre, il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal Giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica.

Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:

- a) sia "effettiva", non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione;
- b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
- c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
- d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza dell'impugnazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal giudice del merito; così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli “atti del processo”, possa esservi spazio per una rivalutazione dell’apprrezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito: infatti al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto.

Ed è appena il caso di rammentare che dinanzi a doppia pronuncia di eguale segno, c.d. “doppia conforme”, come nel caso di specie, in cui l’unica modifica di quanto statuito dal Tribunale ad opera della Corte di appello è consistita nel riconoscimento del beneficio della non menzione, il vizio di travisamento della prova (nell’accezione di vizio di tale gravità e centralità da scardinare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio non considerato ovvero alterato quanto alla sua portata informativa, secondo la nozione pacificamente accolta nella giurisprudenza di legittimità: v., tra le numerose, Sez. 6, n. 5146 del 16 gennaio 2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 3 ottobre 2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 19710 del 3 febbraio 2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv. 237207) può essere rilevato in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della richiamata l. n. 46 del 2006, risulta sindacabile il vizio di travisamento della prova (che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati dal ricorrente), travisamento che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo o si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del *devolutum* con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice

d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 4060 del 12 dicembre 2013, dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13 novembre 2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 2, n. 47035 del 3 ottobre 2013, Giugliano, Rv. 257499; oltre alle già citate Sez. 6, n. 5146 del 16 gennaio 2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 19710 del 3 febbraio 2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv. 237207).

È doveroso, dunque, prendere atto che nel caso di specie la Corte di appello ha riesaminato lo stesso identico materiale probatorio già sottoposto al Tribunale, senza operare richiami a dati probatori non esaminati dal primo Giudice né introdurne di nuovi, e che, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione della sussistenza di penale responsabilità.

Sviluppando i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata non contenga alcun travisamento della prova o dei fatti e che, sotto il profilo del denunciato, sotto plurimi profili, difetto motivazionale, regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione.

Quanto alle ipotizzate violazioni di legge, le si è affrontate separatamente.

2.3.3 In ogni caso, si osserva che la Corte di appello risponde alle censure svolte con l'appello (alle pp. 6-7) sotto il profilo motivazionale, sottolineando che all'imputato si addebita la omessa valutazione di un rischio in effetti esistente.

Ebbene, con indubbio maggior impegno argomentativo, già la sentenza di primo grado aveva spiegato che all'ingegnere I. dovevano addebitarsi la mancata valutazione del rischio precipitazione, essendo il solaio prossimo ad un corridoio da cui si accedeva alle aule frequentate dei ragazzi, la omessa apposizione di cartelli di divieto, la omessa informazione ed omessa formazione del personale circa il rischio di caduta, la omessa regolamentazione dell'apertura e della chiusura della porta e dell'impiego e della custodia delle chiavi del lucchetto; non senza evidenziare che erano proprio le concrete modalità di chiusura adottate a dimostrare la effettiva percezione del pericolo connesso, appunto, al solaio (pp. 17 e 20-21 della sentenza del Tribunale).

2.3.4 In definitiva, la soluzione offerta dai Giudici di merito è corretta ed in linea con il principio di diritto (sia pure reso in diversa fattispecie) secondo il quale "La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi

oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa all'investimento mortale di un alunno di prima media accaduto all'uscita dall'istituto scolastico ad opera di un autobus transitante sulla pubblica via, in cui la preside e l'insegnante dell'ultima ora di lezione erano state assolte in grado di appello dal reato di omicidio colposo, perché ritenute non sussistenti le rispettive posizioni di garanzia. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza) (Sez. 4, n. 17574 del 23 febbraio 2010, P.G., P.C., Ciabatti e altri, Rv. 247522: v. spec. in motivazione, p. 11-13). Discende il rigetto del ricorso dell'ing. I.N.

3. Ricorso nell'interesse di P.F.

Si affrontano i motivi raggruppandoli per questioni omogenee, preliminarmente richiamate tutte le considerazioni in diritto svolte a proposito del ricorso dell'imputato (spec. sub nn. 2.3.2.1 e 2.3.2.2. del "ritenuto in fatto").

3.1 Con i primi due motivi di ricorso, come si è visto in precedenza (punti nn. 5.1 e 5.2 del "ritenuto in fatto"), si contesta la sussistenza, nella concreta situazione, di una effettiva posizione di garanzia in capo alla dirigente scolastica, evidenziandosi al riguardo da parte della difesa sia violazioni di legge che vizio di motivazione nella sentenza impugnata. Il dirigente scolastico, in particolare, sarebbe un "datore di lavoro" di tipo assai peculiare, non proprietario dell'immobile e privo di poteri di spesa.

Il motivo parte da una premessa esatta, giungendo tuttavia ad una conclusione erronea.

È certamente vero che "Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa" (così Sez. 4, n. 34804 del 2 luglio 2010, Maniago, Rv. 248349; in conformità, v., già in precedenza, Sez. 3, n. 47249 del 30 novembre 2005, Maniscalco, Rv. 233017; Sez. 3, n. 19634 del 4 marzo 2003, Fortunato, Rv. 224874; recentemente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 43829 del 20 aprile 2018, Cesini Sergio, Rv. 274263) e che la ricorrente era priva dei poteri di spesa.

Nondimeno, non può trascurarsi che "In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione" (Sez. 3, n. 23012 del 17 maggio 2001, Altamore G., Rv. 218940), poteri di gestione incontestabilmente

riconosciuti ed effettivamente svolti dalla prof.ssa P., la quale, come correttamente ritenuto dai Giudici di merito, avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell'istituto alla stessa affidato, nel caso di specie la insicurezza del solaio in questione per la presenza di aperture coperte da fragili lucernai, illustrando la situazione e chiedendo e sollecitando i conseguenti interventi strutturali. Ciò che, invece, non fu fatto, avendo i Giudici di merito accertato che le richieste, pur in effetti inoltrate all'ente territoriale ed ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione, che non poteva ritenersi compresa in diciture estremamente generiche relative a "ringhiere", a "terrazzi" e ad "adeguamento porte", di sicurezza e non (pp. 14-17 della sentenza del Tribunale). Si preferì, invece - hanno conformemente stimato Corte di appello e Tribunale - affidarsi ad una soluzione, per così dire, "artigianale", che si rivelò purtroppo in concreto insufficiente per eliminare il pericolo: ed è, dunque, nell'errato inquadramento originario e nella inadeguata gestione nel tempo del problema che è stata rilevata la mancanza di prudenza e, dunque, la colpa della dirigente scolastica (pp. 10-12 della sentenza impugnata e pp. 14-21 di quella di primo grado).

- 3.2 Si è, così, già fornita risposta anche ad altri due temi. Anzitutto, quello del rapporto con la Provincia e delle relative implicazioni (decimo e dodicesimo motivo di ricorso, che si sono riassunti ai punti nn. 5.10 e 5.12 del "ritenuto in fatto"), essendosi contestata da parte della difesa la mancata considerazione da parte dei Giudici di merito sia che l'imputata aveva chiesto idonei interventi al competente ente provinciale sia che la Provincia era o doveva essere - a conoscenza delle concrete condizioni dell'edificio, comprensive della presenza di pericolosi lucernai sul solaio interno al secondo piano, sin dal momento della costruzione dell'edificio adibito a scuola. A tale ultimo riguardo non si comprende il motivo, peraltro costruito in fatto ed assertivo, incentrato sulla necessaria conoscenza delle condizioni dell'edificio da parte dell'ente territoriale sin dal momento della costruzione dell'immobile, che non è di proprietà provinciale ma comunale (p. 10 della decisione del Tribunale e p. 12 di quella della Corte territoriale).
- 3.3 Si è già risposto in realtà anche al motivo di ricorso (l'undicesimo: punto n. 5.11 del "ritenuto in fatto") incentrato sulla inutilità dell'apposizione di un cartello di avviso o di pericolo, che certo non avrebbe impedito la caduta, ricostruita, come accidentale, del giovane (punto n. 3.6. del "ritenuto in fatto"), ma che avrebbe richiamato l'attenzione della bidella sulla pericolosità di tenere la porta aperta (p. 21 della sentenza di primo grado). Infatti, come si è visto, l'addebito fondamentale alla preside consiste sia nel

mancato inquadramento ab origine del rischio rappresentato dalla presenza di aperture coperte da fragili cupolini di plexiglass sia nella insufficiente gestione successiva del rischio.

- 3.4 Il terzo, il quarto ed il quinto motivo (nn. 5.3, 5.4 e 5.5 del “ritenuto in fatto”) contestano, con vari argomenti, che il lastrico ove si è verificato l’infortunio possa essere definito “luogo di lavoro” o “pertinenza” dello stesso, essendo estraneo a qualsiasi attività scolastica, non accessibile, in concreto segregato e da non inserirsi nel D.V.R.

Al riguardo i Giudici di merito hanno fornito risposta non illogica né incongrua circa la sicura riconducibilità dell’area in questione alla nozione di luogo di lavoro ovvero luogo ad esso equiparato, trattandosi di pertinenza del corridoio dal quale si accedeva alle aree scolastiche, corridoio nel quale transitavano e stazionavano sia studenti che personale scolastico, comunque collegato all’ambiente propriamente scolastico ovvero da esso non sufficientemente segregato (p. 10 della sentenza impugnata e pp. 12 e 17-21 di quella di primo grado).

- 3.5 Il sesto ed il settimo motivo e, in parte, il tredicesimo (nn. 5.6, 5.7 e 5.13 del “ritenuto in fatto”) contestano, in sintesi, che l’alunno infortunatosi fosse destinatario della posizione di garanzia dell’imputata, non essendo un lavoratore dipendente né un addetto alla pulizia e dalla manutenzione del lastrico posto al secondo piano ed essendo non più un allievo dell’istituto ma, ormai, un visitatore-accompagnatore estraneo alla scuola, in quanto aveva già sostenuto pochi giorni prima, superandolo, l’esame di maturità. L’assunto è erroneo.

Esso trascura, in punto di fatto, che il ragazzo era legittimamente all’interno della scuola, in quanto assisteva alle prove orali degli esami di maturità (p. 13 della sentenza di primo grado), il cui svolgimento è pubblico, e, in punto di diritto, il - tradizionale e sempre valido - principio secondo il quale “In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell’impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p. Ne consegue che deve ravvisarsi l’aggravante di cui all’art. 589 c.p., comma 2 e art. 590 c.p., comma 3, nonché il requisito della perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, *ex* art. 590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale

soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 590 c.p., comma 3, con conseguente procedibilità d'ufficio del reato ai sensi dell'u.c. dello stesso articolo, in relazione ad un infortunio che aveva riguardato uno studente presente in una palestra scolastica per partecipare ad una lezione di educazione motoria)" (Sez. 4, n. 11360 del 10 novembre 2005, dep. 2006, P.M. in proc. Sartori ed altri, Rv. 233662; già in precedenza, v. Sez. 4, n. 6025 del 6 febbraio 1989, Terranova, Rv. 181105; nello stesso senso, successivamente, tra le altre cfr. Sez. 4, n. 10842 del 7 febbraio 2008, Caturano e altro, Rv. 239402; Sez. 4, n. 43168 del 17 giugno 2014, Cinque, Rv. 260947; Sez. Sez. 4, n. 38200 del 12 maggio 2016, Marano, Rv. 267606). La tutela antinfortunistica, insomma, non è riservata ai soli lavoratori ma anche ai soggetti equiparati, come recita il d.lgs. n. 81 del 2008, art. 3, comma 4.

- 3.6 L'ottavo, il nono ed il quattordicesimo motivo (nn. 5.8, 5.9 e 5.14 del "ritenuto in fatto") sono tesi a dimostrare la interruzione del nesso di causalità per effetto della condotta, stimata esorbitante, imprevedibile, inevitabile ed abnorme, della bidella, non autorizzata ad aprire quella porta, condotta causativa di un rischio non governabile dall'imputata che era quel giorno legittimamente assente e sostituita in sede da figure vicarie e che, in realtà, avrebbe correttamente regolamentato la custodia delle chiavi. Anche il tredicesimo motivo (n. 5.13 del "ritenuto in fatto") pone il tema della prevedibilità e della evitabilità dell'evento dannoso come in concreto verificatosi.

Il Collegio osserva che i Giudici di merito hanno affrontato anche gli aspetti in questione, offrendo risposte logiche, congrue e non illegittime. In particolare, la doppia decisione conforme ha spiegato che non era stato, in realtà, adottato alcun provvedimento che disciplinasse la chiusura né l'eventuale apertura della porta che consentiva l'accesso al solaio, né era stato correttamente formato o informato il personale scolastico né era stato regolamentato l'aspetto della custodia delle relative chiavi (p. 11 della sentenza impugnata e pp. 17-18 e 20-23 di quella del Tribunale) ed anche che "la circostanza che il giorno dell'infortunio la preside P. non fosse presente in istituto, in quanto impegnata come commissario d'esame in altra scuola, e che la stessa avesse provveduto a nominare due vicari, non può essere considerata una causa di esonero dalla sua responsabilità, dal momento che quest'ultima risulta contestata con riferimento non all'osservanza degli obblighi di vigilanza, bensì al momento genetico della programmazione della sicurezza, e, in

particolare, della valutazione del rischio specifico concernete l'accesso al lastrico solare e la caduta dal lucernaio" (così alle pp. 11-12 della sentenza impugnata; v. anche p. 23 di quella del Tribunale).

Si legge, inoltre, che, "come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la condotta della collaboratrice scolastica che quel giorno era in servizio presso l'istituto scolastico ed era addetta alla vigilanza sul piano in cui si è verificato l'infortunio, consistita nel consentire che la porta-finestra di accesso al solaio fosse aperta, allo scopo di arieggiare l'ambiente circostante, non può considerarsi idonea ad interrompere il nesso di causalità con la condotta omissiva ascritta ai due appellanti (...) Tale comportamento non può essere considerato imprevedibile e, quindi, esorbitante, tale dovendosi ritenere, secondo la difesa, quello che fuoriesce dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartite dal datore di lavoro nell'ambito del contesto lavorativo. Invero, a tacer d'altro, va detto che nessuna disposizione venne impartita dal dirigente scolastico, al fine di impedire l'accesso, laddove, per converso, dalle risultanze probatorie acquisite all'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che la preside omise di valutare il rischio, nonché di fornire al personale informazioni ed adottare misure dirette a prevenire conseguenze pericolose" (così alla p. 12 della decisione impugnata; v. anche pp. 18-23 di quella di primo grado).

- 3.7 Sicché, in definitiva, non può trovare accoglimento nemmeno l'ultimo motivo di ricorso (n. 5.15 del "ritenuto in fatto"), che, nel rifarsi a tutte le argomentazioni svolte, stima violato l'art. 27 Cost. per essere stata l'imputata condannata per responsabilità meramente oggettiva, senza che alcun rimprovero le possa essere mosso, in quanto la dirigente scolastica è stata, invece, condannata per un fatto proprio colposo.
- 3.8 In definitiva, ritiene il Collegio che la doverosa lettura congiunta (secondo quanto previsto al punto n. 2.3.2.1 del "considerato in diritto") della decisione impugnata e della - più diffusa e puntuale - motivazione di primo grado offra risposta corretta, adeguata, logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, a tutte le questioni poste nell'impugnazione. Discende pertanto il rigetto del ricorso, pur abilmente confezionato, nell'interesse della prof.ssa P.F.
4. Conseguente da tutte le considerazioni svolte il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge (art. 616 c.p.p.), al pagamento delle spese processuali.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 11 OTTOBRE 2019, N. 25689

PRES. V. DI CERBO – CONS. RELATORE A. PAGETTA

Infortunio sul lavoro - Autorizzazione dipendente uso mezzo proprio - No ex se causa esimente della responsabilità del datore di lavoro - Obbligo datore di lavoro di valutazione del rischio connesso alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione.

“L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio non si configura ex se quale causa destinata, in ipotesi di infortunio lavorativo, ad esonerare la datrice di lavoro da ogni responsabilità connessa all’uso del mezzo; l’obbligo di sicurezza che fa capo alla parte datoriale implica, infatti, la necessità per questa di farsi carico della valutazione del rischio connesso a specifiche modalità di esecuzione della prestazione pretese in relazione all’utilizzazione del veicolo di proprietà al quale il dipendente è stato autorizzato”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alle modalità e caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta, all’eccessivo carico imposto da portare sul ciclomotore, alla mancata fornitura di strumenti e dotazioni per il trasporto del carico e per il suo fissaggio, all’assenza dei “cd. sacchi di appoggio”, alla sussistenza di specifiche direttive aziendali circa il mancato riconoscimento dello straordinario e l’obbligo di consegna della posta in un solo giro ed entro il turno di servizio.
2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, censurando la decisione di secondo grado per insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2697 e 1218 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione della l. n. 971 del 1969, art. 1, d.p.r. n. 547 del 1955, art. 169, l. n. 626 del 1994,

artt. 4, 35 e 43 e degli artt. 24, 25 e 27 c.c.n.l. applicabile, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'uso del mezzo proprio autorizzato ai sensi dell'art. l. n. 971 del 1969, esonerasse il datore di lavoro dall'adozione delle precauzioni necessarie a garantire lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa.

4. Il secondo motivo di ricorso, che per il carattere dirimente collegato al suo eventuale accoglimento, viene esaminato con priorità rispetto agli altri, è infondato.

4.1 È noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del *decisum*. È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 22232 del 2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum* (Cass. n. 20112 del 2009). Tali carenze, che l'odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame della quale è agevolmente riscontrabile il percorso argomentativo che ha indotto ad escludere la responsabilità risarcitoria della società datrice di lavoro., percorso fondato essenzialmente sulla considerazione della piena autonomia operativa del dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio.

5. Il terzo motivo è fondato con effetto di assorbimento dell'esame del primo motivo.

5.1 La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato (tra le tante,

Cass. 15156 del 2011, Cass. n. 2491 del 2008) che la responsabilità dell'imprenditore *ex art.* 2087 c.c., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

- 5.2 L'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro l'adozione delle correlative misure di sicurezza cd. "innominate", sicché incombe sullo stesso, ai fini della prova liberatoria correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle suindicate misure, l'onere di far risultare l'adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n. 15082 del 2014, Cass. n. 34 del 2016, Cass. n. 10319 del 2017).
- 5.3 La responsabilità datoriale incontra l'unico limite rappresentato dalla inesigibilità dal datore di lavoro della predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imprevedibili (Cass. n. 8911 del 2019, Cass. n. 1312 del 2014); in questa prospettiva il datore di lavoro è stato ritenuto totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenta caratteri di abnormità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 3786 del 2009): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. n. 18786 del 2014).
- 5.4 Tanto premesso, l'ampiezza del contenuto dell'obbligo di sicurezza gravante *ex art.* 2087 c.c., sulla parte datoriale, obbligo che deve necessariamente conformarsi e misurarsi sulle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro dipendente, non consente di accedere all'assunto della Corte di merito secondo il quale l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ed il pagamento della connessa indennità, implicando la completa autonomia operativa del prestatore, comportano l'esonero per la parte datoriale da ogni responsabilità collegata alla guida del mezzo. Tale assunto, che si

risolve nella prospettazione di una sorta di traslazione del rischio connesso all'espletamento della prestazione lavorativa per il solo fatto dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, oltre a non trovare riscontro nelle specifiche disposizioni che regolano l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio dei dipendenti postali, non è coerente con il rilievo costituzionale degli interessi coinvolti (art. 432 Cost.).

- 5.5 La l. n. 321 del 1965, art. 7 (provvedimento abrogato dal d.lgs. n. 212 del 2010) per quanto di interesse, così recita: "Il personale di cui al precedente art. 6 può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'Amministrazione purché abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa con titolo ad un'indennità mensile, globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di essa. Il personale "di cui al precedente art. 6" richiamato nella disposizione è costituito dal personale dipendente dall'(allora) Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, al quale il detto art. 6 prevedeva l'affidamento "per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi del r.d. 18 aprile 1940, n. 689, art. 4" della conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione purché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. A sua volta la disposizione direttamente richiamata in sentenza e cioè la l. n. 971 del 1969, art. 1 (Legge intitolata "Indennità forfettarie provvisorie sostitutive di quelle previste dalla l. 30 marzo 1965, n. 321, art. 7, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti") così recita: "A decorrere dal 1/A gennaio 1970 gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per esigenze di servizio a far uso di mezzo motorizzato di loro proprietà, purché abbiano contratto idonea assicurazione per responsabilità civile... con titolo ad una indennità forfettaria... per gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del percorso...".
- 5.6 Dal complesso di tali disposizioni specificamente regolanti la materia dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte di dipendenti dell'allora Amministrazione Poste e Telecomunicazioni non è dato evincere alcuna indicazione nel senso di un trasferimento al dipendente del rischio per gli infortuni collegati alla guida dello stesso; in particolare, siffatta assunzione

di responsabilità non potrebbe discendere, come invece sembra opinare il giudice di secondo grado, dalla previsione di un'indennità forfettaria trattandosi di emolumento espressamente destinato a remunerare gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso e cioè, in sintesi, le spese di manutenzione del mezzo e per l'approvvigionamento di carburante. Argomentare diversamente, del resto, significherebbe definire la fattispecie in esame sulla base di una inaccettabile logica di scambio tra sicurezza e remunerazione economica, estranea all'ordinamento giuslavoristico ed in contrasto con i principi costituzionali in tema di tutela del lavoro e del diritto alla salute.

- 5.7 In base alle considerazioni che precedono deve, quindi, escludersi che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio si configuri *ex se* quale causa destinata, in ipotesi di infortunio lavorativo, ad esonerare la datrice di lavoro da ogni responsabilità connessa all'uso del mezzo; l'obbligo di sicurezza che fa capo alla parte datoriale implica, infatti, la necessità per questa di farsi carico della valutazione del rischio connesso a specifiche modalità di esecuzione della prestazione pretese in relazione all'utilizzazione del veicolo di proprietà al quale il dipendente è stato autorizzato.
- 5.8 Nello specifico, avendo il dipendente allegato che per disposizioni aziendali egli era tenuto ad effettuare la consegna di un carico notevole di posta (circa 40 kg) in un unico giro, in assenza dei "cd. sacchi di appoggio", senza che gli venissero forniti strumenti idonei "al fissaggio" del carico trasportato sul ciclomotore onde garantirne la stabilità, occorrerà verificare se, tali circostanze e comunque il complesso degli elementi relativi alla modalità di effettuazione della prestazione, ove accertati, abbiano determinato, tenuto conto delle caratteristiche del mezzo, una situazione di specifico rischio per il lavoratore, conseguendone in ipotesi affermativa la responsabilità della società datrice di lavoro.
6. A tanto consegue la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado il quale procederà al riesame dei fatti di causa sulla base del seguente principio di diritto " In ipotesi di autorizzazione del dipendente all'uso del veicolo di proprietà, in caso di infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, la parte datrice non è esonerata dalla responsabilità *ex art. 2087 c.c.*, ove tale infortunio possa essere posto in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione".
7. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE VI
17 DICEMBRE 2019 N. 33444**

PRES. R. FRASCA – CONS. REL. P. GIANNITI

Sinistro stradale - Veicolo non identificato - Mancata identificazione - Impossibilità per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.

“Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l’obbligo risarcitorio nei confronti della vittima - in linea con l’art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima”.

DIRITTO**CONSIDERATO CHE**

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
 - 1.1 Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c., nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, non ha attribuito la responsabilità del sinistro alla conducente dell’auto rimasta non identificata. Sostiene che detta responsabilità era indubbia sulla base della ripresa della telecamera esistente in loco che aveva ripreso l’auto mentre l’investiva sugli attraversamenti pedonali.
 - 1.2 Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed all’art. 115 c.c., comma 1 e art. 116 c.c., comma 1, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Appello non ha tenuto conto del fatto che lei, riferendo di non aver riportato alcuna lesione, non aveva favorito l’allontanamento della propria investitrice (ed, in particolare, del fatto che le dichiarazioni da lei rese nell’immediatezza alla persona che l’aveva investita, proprio in considerazione delle gravi condizioni psicofisiche in cui si era venuta a trovare per effetto dell’investimento, avrebbero dovuto essere prese “con beneficio d’inventario”).
 - 1.3 Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,

n. 5, denuncia omesso esame del fatto, decisivo e controverso, costituito dall'omessa disamina di alcuni elementi probatori. Sostiene che il Giudice di Appello ha erroneamente omesso di considerare che l'auto investitrice era stata spostata dal soggetto che la conduceva, rendendo non identificabile il numero della targa e che d'altronde al momento del sinistro non vi erano sul posto persone che potessero aiutarla nell'identificare il suddetto numero. Ragion per cui erroneamente lei era stata ritenuta responsabile per la mancata identificazione del veicolo investitore. Aggiunge che peraltro il giorno successivo al sinistro si era recata presso la Polizia Municipale di Albenga per sporgere denuncia, ma il tentativo di identificare il veicolo investitore a mezzo della telecamera non aveva avuto esito positivo.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Invero, la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 c.p.c., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comporta che il motivo di ricorso per cassazione deve necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo (Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 4 marzo 2005, Rv. 581594 - 01)

Tanto non si verifica per il motivo in esame che si caratterizza per la sua apoditticità e genericità.

A sanare detto vizio neppure può essere invocato il richiamo alla sentenza di primo grado, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata *per relationem* alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l'onere *ex art. 366 c.p.c.*, n. 6, occorre che, contrariamente a quanto si verifica nella specie, la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali. (Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20 marzo 2017, Rv. 643334 - 01).

Per le ragioni che precedono il primo motivo va dichiarato inammissibile.

3. Fondati sono invece il secondo ed il terzo motivo di ricorso che, in quanto strettamente connessi, sono qui trattati congiuntamente.

Occorre premettere che, nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di

cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie (Sez. 3, Sentenza n. 16502 del 5 luglio 2017, Rv. 644818 - 01).

Tale manifesta implausibilità ricorre nel caso di specie, nel quale il Tribunale di Savona, quale giudice di appello, ha censurato il comportamento della G. sul presupposto che quest'ultima, pur avendo avuto la possibilità ed il tempo materiale per farlo, avrebbe ommesso di provvedere all'acquisizione delle generalità della responsabile del sinistro (che si era fermata a soccorrerla e che, dopo aver essere stata assicurata sulle sue condizioni di salute, si era allontanata).

Tanto affermando, il giudice di appello è incorso nel vizio denunciato in quanto - premesso che il verificarsi del sinistro era risultato da una telecamera esistente sul luogo - non ha considerato che: a) la sig.ra G., a seguito del sinistro, era stata ricoverata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Albenga per frattura della mano destra e lesione della vertebra L2 (frattura e lesione alle quali conseguirono una malattia durata complessivamente 80 giorni, nonché postumi a carattere invalidante nella misura del 7% della capacità totale), ragion per cui, al momento dell'incidente, versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche che le provocavano disorientamento, privando conseguentemente di lucidità ogni eventuale espressione rivolta alla sua investitrice; b) la sig.ra G. - di 63 anni al momento dell'incidente - aveva riferito che, vedendo la sua investitrice allontanarsi, era convinta che detto allontanamento fosse da attribuire alla ricerca dei documenti relativi alla propria persona ed al proprio veicolo; ma dall'espletata attività istruttoria non era affatto risultato che la stessa avesse favorito l'allontanamento della propria investitrice; c) sul luogo del sinistro non vi erano stati testimoni, che -rrq potuto aiutare la sig.ra G. nell'identificazione del conducente o dell'auto investitrice; e) quest'ultima, anzi, era stata spostata dal luogo del sinistro (operazione questa che potrebbe aver reso di fatto impossibile la sua identificazione).

D'altronde, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, sent. n. 274 del 13 gennaio 2015), nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, caso che per l'appunto è sotteso al ricorso in esame, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima - in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato

alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.

Ne consegue che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Savona, in diversa composizione monocratica, per nuovo esame alla luce di quanto sopra osservato.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE VI 16 GENNAIO 2020, N. 800

PRES. F. DE STEFANO – CONS. RELATORE E. IANNELLO

Sinistro stradale - Indennizzo diretto - Impresa assicuratrice danneggiato - Mandataria senza rappresentanza dell'assicurazione del responsabile - Valore probatorio CAI - Dichiarazione confessoria liberamente apprezzabile dal giudice - Applicazione art. 2733 c.c. - Apprezzamento motivato.

“Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la legge stessa espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell'assicuratore del responsabile, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confidente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. Tale “libero apprezzamento”, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato”.

DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, con riferimento

all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del (Codice delle assicurazioni private) d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 143, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Sostiene che la produzione del modulo CAI determina una presunzione, valida fino a prova contraria, nella specie non fornita, del fatto che il sinistro si è verificato per colpa del conducente del veicolo antagonista che non ha rispettato l'obbligo di dare la precedenza.

Lamenta inoltre che erroneamente, ed in violazione dell'art. 115 c.p.c., il giudice di merito ha ritenuto l'elaborato peritale non sufficiente a supportare detta ricostruzione della dinamica del sinistro.

2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato a T.A., parte contumace nel giudizio d'appello e da considerarsi litisconsorte necessaria (v. Cass. 20 settembre 2017, n. 21896; 13 aprile 2018, n. 9188; 14 giugno 2018, n. 15404). Vi è in atti relata di notifica a mezzo posta, ma manca la prova dell'avvenuto perfezionamento.

L'inammissibilità del ricorso, che si va appreso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l'altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione *prima facie* infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22 marzo 2010, n. 6826; Cass. 21 maggio 2018, n. 12515; 10 maggio 2018, n. 11287; 17 giugno 2013, n. 15106).

3. Il ricorso si espone a diversi rilievi di inammissibilità.
 - 3.1 Anzitutto per la palese inosservanza dell'onere di specifica indicazione degli atti su cui il motivo si fonda, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente fa invero riferimento a documenti (modulo Cai; consulenza tecnica d'ufficio), senza debitamente localizzarli nel fascicolo processuale e altresì omettendo, della seconda, di riportarne esaurientemente il contenuto. È invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell'atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass. 16 marzo 2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; 6 novembre 2012, n. 19157; 16 marzo 2012, n. 4220; 23 marzo 2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25 maggio 2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19 aprile 2016, n. 7701).

- 3.2 La principale se non unica tesi censoria, circa l'efficacia di prova presuntiva, superabile soltanto in presenza di prova contraria, del modulo di constatazione amichevole di incidente, è comunque manifestamente infondata, in quanto contrastante con quella affermata dalla giurisprudenza di legittimità, cui il giudice di merito si è correttamente conformato, donde l'ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 360-*bis* c.p.c., n. 1. In realtà, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla scia di Cass. Sez. U. 5 maggio 2006, n. 10311, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale (cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la legge stessa espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell'assicuratore del responsabile), la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Tale "libero apprezzamento", sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato; nel caso di specie tuttavia il giudice di merito ne ha fornito congrua motivazione, in sostanza valorizzando l'assenza di riscontri convergenti di alcun tipo; carenza probatoria che, diversamente

da quanto postulato in ricorso, investe in realtà, nella valutazione del giudice a quo, ogni aspetto del sinistro e, dunque, financo l'esistenza, se non dei danni, della loro ascrivibilità ad una collisione con l'altra autovettura.

Si osserva infatti in sentenza che "nel modulo CAI i redigenti, in relazione al luogo del sinistro, si sono limitati ad indicare solamente il Comune e la contrada già citate, senza alcuna indicazione sulla presenza di una intersezione e tantomeno sulla posizione dei veicoli, né sugli esatti punti di urto tra le due autovetture. In difetto di tale basilare accertamento, conseguentemente non possono ritenersi convincenti le valutazioni operate dal Ctu circa la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli, peraltro rilevabili esclusivamente dalle fotografie depositate dalle parti, laddove la valutazione sulla compatibilità dei danni, non può certo prescindere da una attendibile ricostruzione del luogo del sinistro e della dinamica dello stesso che, come detto, il c.t.u. pone a base delle sue valutazioni senza poter contare su alcun elemento probante, né, comunque, avendo cura di precisare quale mai sia la propria fonte di conoscenza rispetto tali ineludibili elementi".

Una tale valutazione, impingendo nella ricognizione del fatto, è sindacabile in sede di legittimità solo per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella specie nemmeno dedotto.

3.3 In tale prospettiva emerge altresì l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della pure dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Occorre al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, "per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21238). Devesi altresì ricordare che "se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non

può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d'ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall'art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l'assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 21238 del 2016; Cass. n. 2141 del 1970).

Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c., va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Tanto è per l'appunto dedotto in ricorso con riferimento, ancora, al valore presuntivo, in tesi, sempre e comunque, attribuibile al modulo CAI.

Assunto però, questo, non condivisibile, alla luce della più corretta interpretazione della norma che, come detto, rimette al giudice pur sempre la libera valutazione del contenuto e dell'efficacia probatoria del modulo, purché adeguatamente motivata: requisito che nella specie, per quanto detto, è da ritenersi adeguatamente rispettato.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*, nel testo introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-*bis*.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III**28 FEBBRAIO 2020, N. 5627**

PRES. A. AMENDOLA — CONS. RELATORE G. CRICENTI

Investimento pedone - Art. 2054, comma primo, c.c. - Responsabilità conducente - Esimente imprudenza pedone solo se condotta imprevedibile - Situazione di pericolo superabile con l'ordinaria diligenza - No responsabilità pedone.

“L’art. 2054, comma primo, c.c., che trova applicazione nell’ipotesi di investimento di pedone, pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l’imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile. Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l’uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell’incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo”.

“L’incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente”.

DIRITTO**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La *ratio* della decisione impugnata è nell’affermazione del fatto che la danneggiata ha concorso colpevolmente a causare il danno, attraversando non sulle strisce, ma in prossimità, e non avvedendosi imprudentemente del sopraggiungere del motociclo.
Inoltre, la corte di merito ha escluso dall’ammontare del risarcimento la somma di 80 mila Euro, che il giudice di primo grado aveva riconosciuto come danno morale, aggiungendolo a quello complessivo alla persona, e ciò sul presupposto che il danno morale non sia autonomamente risarcibile.
2. La Vittoria Ass.ni formula eccezione di improcedibilità del ricorso per Cassazione. Sostiene, in altri termini, che la ricorrente non ha depositato copia della sentenza notificatale, come imposto dall’art. 369 c.p.c.
La stessa Vittoria Ass.ni, a dimostrazione di tale eccezione, deposita, di sua

iniziativa, la sentenza che avrebbe dovuto essere depositata dal ricorrente (e la indica al documento 1).

L'eccezione è di conseguenza infondata.

Infatti, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, *ex art.* 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez. Un. 10648 del 2 maggio 2017).

3. Nel merito.

Con il primo motivo la ricorrente assume erronea interpretazione degli artt. 2043, 2054, 1227 c.c., oltre che omesso esame.

La tesi è che la corte di merito ha errato nel ritenere un concorso di colpa della danneggiata, ritenendo in parte dunque superata dal tale concorso la presunzione di responsabilità che l'art. 2054 c.c., pone a carico del conducente.

Ossia, ritiene la ricorrente che la presunzione di colpa esclusiva del veicolo investitore (come posta dall'art. 2054 c.c.) non è mai stata superata, e non poteva bastare l'eventuale imprudenza del pedone a giustificare tale superamento.

Il motivo è fondato.

Vanno intanto ribadite le regole fissate da questa corte nell'accertamento della responsabilità del conducente di un veicolo che investe un pedone.

Il conducente può "liberarsi" da responsabilità se dimostra di aver fatto di tutto per evitare il danno e dunque se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità; ma anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. 24024/2014; Cass. 8663/2017; Cass. 2241/2019).

Ossia, il concorso di colpa è situazione riferibile a qualsiasi condotta lesiva, a prescindere dal titolo di imputazione che governa quest'ultima (se oggettiva o presunta), essendo l'art. 1227 c.c., una norma generale, riferibile a qualsiasi fattispecie di imputazione, poiché regola il contributo dato dal danneggiato al danno da lui subito. Il principio generale è che il danno si ripartisce quando sia frutto della colpa di entrambi (danneggiante e danneggiato) e questo principio opera anche nel caso di responsabilità "oggettiva" o "presunta" del danneggiante. Ed a parte i casi di prevenzione unilaterale (uno dei quali riconducibile all'esercizio di attività pericolose, art. 2050 c.c.).

Potrebbe apparire il contrario, ossia che l'art. 1227 c.c., presupponga due condotte egualmente colpose ("concorso di colpa"), e nel caso delle ipotesi

speciali di responsabilità, segnatamente in quella prevista dall'art. 2054 c.c., la responsabilità del conducente prescinderebbe dalla colpa.

L'espressione però mira ad indicare il concorso causale colposo del danneggiato, così che è riferibile anche alle condotte lesive antagoniste nelle quali la colpa è meramente presunta (e che sia presunta del resto non vuol dire che è esclusa dalla fattispecie).

Tuttavia, ritenuta in astratto l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche ad una ipotesi di responsabilità presunta come quella del conducente, occorre tener conto della particolarità, in questo caso, del titolo di imputazione. L'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/2017).

In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.

Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.

In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente.

Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti.

Dunque, il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili.

Ciò detto, se è vero che l'accertamento di questa imprevedibile condotta del pedone è un accertamento di fatto, è altresì vero che esso va condotto secondo le regole suddette, e tenendo conto del rapporto tra le due norme, come sopra illustrato.

Essa va condotta tenendo conto innanzitutto di una condotta esigibile del danneggiato (che non può rispondere di non aver verificato se sopraggiungessero veicoli in senso vietato di marcia, vedi pagina 8 della sentenza), ed in secondo luogo tenendo conto della condotta del danneggiante, e della

natura delle violazioni poste in essere, che potrebbero essere tali da porre il conducente stesso nelle condizioni di non poter evitare un evento prevedibile ed evitabile (alta velocità, circolazione contromano, ecc.).

- 3.1 Il secondo motivo fa valere violazione degli artt. 1226, 2056, 1227 c.c. La corte di merito ha ritenuto illegittima, alla luce delle tabelle milanesi, la liquidazione autonoma del danno morale (“gli appellanti hanno ben ragione di dolersi della liquidazione del danno non patrimoniale compiuta dal primo Giudice perché errata nella liquidazione separata ed automatica in favore della ricorrente.... a titolo di risarcimento del danno morale, quale posta di danno ulteriore e diversa dal pure riconosciuto danno biologico”, p. 11).

La ricorrente assume, da un lato, che il giudice di prime cure non aveva effettuato una liquidazione separata, ma una personalizzazione del danno alla persona aggiungendovi quella somma per il danno morale, per altro verso che è errata la prospettiva di ritenere non autonoma quella posta di danno.

Il motivo è inammissibile.

In realtà, la ricorrente non allega alcunché a dimostrazione del danno morale patito, con la conseguenza che la doglianza si limita a contestare il principio astratto della autonoma risarcibilità del danno morale, ma non dimostra la rilevanza della censura.

La ricorrente assume che il danno morale emergeva dalla Ctu e che non è stato preso in considerazione. Ma da quanto ella allega risulta un accertamento tecnico sul danno biologico piuttosto che su quello morale, o su ricadute relazionali, che invece sono state considerate, queste correttamente, nella personalizzazione operata dal giudice di merito.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla corte di appello di Napoli in diversa composizione.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO**4 FEBBRAIO 2020, N. 2527****PRES. A. PIERGIOVANNI – CONS. RELATORE E. BOGHETICH**

Assenza malattia lavoratore - Applicazione art. 2110 c.c. - Norma speciale - No recesso unilaterale datore di lavoro prima del superamento del periodo di comportamento - Superamento periodo di comportamento - Condizione sufficiente di legittimità del recesso - Assenza infortunio sul lavoro o malattia professionale - Riconducibilità art. 2110 c.c. - Computabilità nel periodo di comportamento - Esclusione solo per responsabilità datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - Contratti collettivi - Validità previsione esclusione infortunio e malattia professionale dal periodo di comportamento.

“La fattispecie di recesso del datore di lavoro in caso di assenze determinate da malattia del lavoratore si inquadra nello schema previsto e sia soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cosiddetto periodo di comportamento), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall’altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all’uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali”.

“Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comportamento, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.”.

“Nessuna norma imperativa vieta che disposizioni collettive escludano dal computo delle assenze ai fini del cosiddetto periodo di comportamento, cui fa riferimento l’art. 2110 c.c., quelle dovute a infortuni sul lavoro, né tale esclusione incontra limiti nella stessa disposizione, che, come lascia ampia libertà all’autonomia delle parti nella determinazione di tale periodo, così non può intendersi preclusiva di una delle forme di uso

di tale libertà, quale è quella di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente, nel denunciare la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2110 c.c. (*ex art. 360 c.p.c.*, comma 1, nn. 3 e 5), assume, con il primo ed il secondo motivo, che la sentenza di primo grado ha trascurato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le assenze dovute per infortunio o malattia professionale sono riconducibili all'ampia e generale nozione di malattia contenuta nella disposizione codicistica e sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro, salva responsabilità del datore di lavoro *ex art. 2087 c.c.*, che, nel caso di specie, non è stata accertata pur costituendo fatto decisivo ai fini dell'esito del giudizio.
2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. (*ex art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, in adesione alle conclusioni tratte dal consulente medico d'ufficio, ritenuto sussistente un nesso causale tra l'infortunio (avvenuto il *omissis*), ove la lavoratrice ha riportato una contusione all'anca sinistra) e le assenze del periodo (*omissis*) (conseguenti ad un quadro algodistrofico della caviglia sinistra su base post traumatica) nonostante la diagnosi della patologia alla caviglia venisse effettuata solamente dopo 18 giorni dall'evento-infortunio e in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti.
3. Con il quarto motivo, subordinato al rigetto dei primi tre motivi, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e della l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (*ex art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, liquidato, a titolo di risarcimento del danno, 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto senza considerare la buona fede del datore di lavoro che ha provveduto all'intimazione del licenziamento sulla base delle attestazioni dell'Inail che ritenevano chiusi i postumi dell'infortunio al (*omissis*).
4. Con il quinto motivo, subordinato al rigetto dei primi tre motivi, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 73 (*ex art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, erroneamente respinto, in maniera integrale, la doman-

da riconvenzionale della società avente ad oggetto l'erogazione indebita dell'indennità per inabilità temporanea nonostante abbia aderito alle conclusioni tratte dal consulente medico d'ufficio che giustificavano l'assenza della lavoratrice a causa dell'infortunio subito solamente sino al (*omissis*) (nonostante l'assenza si sia protratta sino al (*omissis*)).

5. I primi due motivi di ricorso sono fondati.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la fattispecie di recesso del datore di lavoro in caso di assenze determinate da malattia del lavoratore si inquadra nello schema previsto e sia soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comportamento), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali (Cass. n. 5413 del 2003).
6. Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comportamento, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro *ex art.* 2087 c.c. (Cass. n. 5413 del 2003 cit.; Cass. n. 22248 del 2004; Cass. n. 26307 del 2014; Cass. 15972 del 2017; Cass. n. 26498 del 2018).
7. Più esattamente, la computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comportamento non si verifica nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di

lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata (Cass. n. 7037 del 2011).

8. Si è anche sottolineato come nessuna norma imperativa vieti che disposizioni collettive escludano dal computo delle assenze ai fini del cosiddetto periodo di comporto, cui fa riferimento l'art. 2110 c.c., quelle dovute a infortuni sul lavoro, né tale esclusione - che è ragionevole e conforme al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata - incontra limiti nella stessa disposizione, che, come lascia ampia libertà all'autonomia delle parti nella determinazione di tale periodo, così non può intendersi preclusiva di una delle forme di uso di tale libertà, quale è quella di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi (Cass. n. 14377 del 2012; Cass. n. 9187 del 1997; Cass. n. 6080 del 1985; Cass. n. 889 del 1983).
9. Nel caso di specie, la Corte di merito, nel ritenere escluse dal periodo di comporto le assenze (dal *(omissis)* al *(omissis)*) conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso alla dipendente (infortunio del *(omissis)*), ha esclusivamente valutato (anche avvalendosi di consulente tecnico d'ufficio) il collegamento causale tra la patologia che ha determinato l'assenza per malattia e l'infortunio subito, omettendo di effettuare un'indagine sui profili di colpa del datore di lavoro, in tal modo erroneamente interpretando e applicando la disciplina dettata dall'art. 2110 c.c. La Corte territoriale ha, invece, accertato che la patologia sofferta dalla l. alla caviglia sinistra era causalmente e direttamente collegata all'infortunio subito nel *(omissis)*, senza svolgere altresì la valutazione della ricorrenza di una responsabilità datoriale nell'omissione delle misure necessarie per evitare l'evento e, dunque, trascurando il profilo dell'inadempimento datoriale all'obbligo di protezione imposto dall'art. 2087 c.c.
10. Il terzo motivo del ricorso non è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è

sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' *id quod plerumque accidit*, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 3513 del 2019; Cass. n. 14762 del 2019).

In particolare, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. n. 22656 del 2011).

Ritiene il collegio che desumere, tramite l'ausilio del consulente medico, che la perdita di equilibrio che ha determinato la caduta della l. (e la contusione dell'anca sinistra) sia stata determinata da un "anomalo e passivo movimento di torsione" della caviglia sinistra e che il referto del pronto soccorso non abbia rilevato la suddetta distorsione in quanto concentrato sulla contemporanea lesione contusiva dell'anca sinistra risponde ai suddetti criteri di elevata probabilità logica e ciò in quanto la lesione alla caviglia sinistra non costituisce evenienza puramente casuale bensì, come la Corte territoriale afferma, una continuità fenomenologica del tutto verosimile e ragionevolmente possibile.

11. Il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
12. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, assorbiti il quarto ed il quinto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III
20 APRILE 2020 N. 7961**

PRES. A. SPIRITO - CONS. RELATORE M. GORGONI

Spese di lite - Soccombenza reciproca - Presupposti - Pluralità di domande contrapposte - Unica domanda articolata in più capi - Valutazione discrezionale del giudice - Principio di causalità - Unica domanda accolta solo parzialmente nel *quantum* - Ipotesi soccombenza reciproca.

“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”.

“Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. È senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum”.

DIRITTO**CONSIDERATO CHE:**

1. Con il primo motivo, per violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 345 c.p.c. e art. 320 c.p.c., comma 3, la ricorrente lamenta che la sentenza del Tribunale abbia ridotto di Euro 700,00 la somma richiesta - relativi a quanto corrisposto all'ing. D.V. per dimostrare l'errore della Ctu dell'odierno resistente - nonostante la mancata contestazione del *quantum* da parte dell'appellante, il quale, nella comparsa di costituzione e risposta, si sarebbe limitato a lamentare che il danno non fosse stato chiesto in seno al giudizio di merito, senza formulare alcuna censura

sulla congruità di quanto richiesto dall'attrice. Il giudice avrebbe dovuto tener conto che, esaurita la fase di ammissione delle prove, non era più possibile, come la sentenza pure dà atto a p. 5, una contestazione dei fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado e, secondo la prospettazione di parte, avrebbe fatto mal governo del principio di non contestazione, atteso che il debitore si era limitato a dolersi della sede in cui era stata formulata la richiesta, ma non aveva contestato che fosse stato necessario ricorrere alla consulenza dell'ing. D.V. per dimostrare l'erroneità della sua relazione peritale né del fatto che per la consulenza dell'ing. D.V. fosse stato versato il corrispettivo di Euro 700,00.

Per giurisprudenza costante la contestazione dell'*an* assorbe quella sul *quantum* quando la contestazione dell'*an* sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito (Cass. 761/2002; Cass. 5526/2002; Cass. 28381/2005; 8665/2008).

Al fine di verificare la rilevanza della condotta non contestativa del *quantum* quale risultante dalla comparsa di costituzione e risposta, deve valutarsi se le contestazioni dei fatti costitutivi del diritto in contesa implicano anche quelle dei fatti allegati ai fini della quantificazione della pretesa.

La questione se le contestazioni sull'*an* postulino la contestazione anche del *quantum* della pretesa non è suscettibile di una risposta astratta, ma da risolvere caso per caso, verificando se i fatti allegati ai fini della quantificazione della pretesa sono investiti dalla contestazione sull'*an*.

Nel caso in esame la contestazione in giudizio della debenza dei compensi, esclude l'onere in capo al convenuto di censurare specificamente i conteggi e copre i fatti costitutivi della quantificazione della pretesa.

Va premesso, invero, che la contestazione della controparte circa l'*an debeatur* si estende ovviamente anche al *quantum*, posto che il più comprende il meno, sicché non ha senso parlare di esonero dall'onere probatorio da parte dell'attore; in secondo luogo si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno per il compenso corrisposto al consulente D.V. al fine di provare l'erroneità della CtU resa da G.D.A. fosse generica - non essendo supportata da alcuna allegazione in fatto - e comunque non provata. Il Tribunale rileva, infatti, che "la O. non ha in effetti depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo di Euro 700,00 limitandosi, nel libello introduttivo, a dedurre di aver dovuto sostenere la spesa per la redazione della consulenza dell'ing. D.V. stimabile in Euro 700,00 (p. 6 della sentenza).

Detta genericità è comprovata, peraltro, dalle stesse ammissioni della ricorrente che lamenta che tale sua richiesta non sia stata contestata dall'allora convenuto che non aveva sollevato eccezioni sul *quantum*.

In verità, non è questione di contestazione di *quantum*, ma persino di *an debeatur*, perché, appunto, il Tribunale ha ritenuto non dovuta la somma

non per non essere stata provata nel suo ammontare, ma per non essere mai stata provata la ricorrenza di un danno a tale titolo: “a difettare nel caso di specie è dunque proprio la prova di tale danno, non avendo la O. dato dimostrazione del pagamento avvenuto”. Tant’è vero che precisa “prive di regio si appalesano le ulteriori deduzioni sulla presunzione di onerosità della prestazione commissionata all’Ing. D.V.” (p. 6).

Il motivo risulta, dunque, inammissibile, giacché esso non mette bene a fuoco la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha negato alla ricorrente il risarcimento del danno per la mancata prova da parte sua del fatto costitutivo della pretesa e non per un difetto di prova circa il *quantum debeat*.

2. Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia che, in applicazione del principio di causalità che regola l’onere di sopportazione delle spese processuali, il Tribunale abbia ommesso di considerare che era risultata parzialmente vittoriosa e che quindi la sua decisione di agire in giudizio si era rivelata giustificata, che G.D.A. aveva dato causa al processo, perciò, il giudice avrebbe potuto condannarlo al pagamento delle spese o compensarle parzialmente, tenendo conto, però, nella individuazione della percentuale di compensazione che l’insorgenza della lite era dipesa da G.D.A.
3. Con il terzo motivo la ricorrente attribuisce al Tribunale la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 Cedu, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omesso esame del fatto decisivo che si converte in violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Condannandola al pagamento della metà delle spese di appello e compensando per la metà le spese del giudizio di prime cure, il Tribunale avrebbe annientato il vantaggio economico conseguito per effetto del giudizio, con l’aggravio economico della ricorrente connesso alla domanda di tutela di un diritto: a fronte di Euro 853,25 ottenuti a titolo risarcitorio sarebbe stata costretta a farsi carico di Euro 1608,00 per spese processuali.

I motivi numeri due e tre possono essere esaminati unitariamente perché riguardano, benché da prospettive diverse e, quindi, con argomenti a supporto diversi, la stessa statuizione.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni

e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 23 settembre 2013, n. 21684). Dall'art. 92 c.p.c., comma 2, si ricava de plano il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, *a fortiori* non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente.

Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità.

Nel caso di specie, la domanda dell'attrice è stata parzialmente accolta, perciò vi erano i presupposti della soccombenza reciproca. Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. È senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel *quantum*.

Non giova alla ricorrente il richiamo della pronuncia n. 3438 del 22 febbraio 2016 che ha proprio fatto applicazione del principio surriferito, spiegando le ragioni per le quali in ipotesi, quale quella in esame, deve ritenersi sussistente una soccombenza reciproca e confutando quelle a supporto dell'opposto orientamento che parte ricorrente pretenderebbe venisse applicato, a mente del quale "in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ed in applicazione del cosiddetto principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per la ipotesi eccezionale (e la cui ricorrenza richiede specifica espressa motivazione) che tali spese siano state causate all'altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c.; ne consegue che qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si pro-

poneva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi - secondo il discrezionale apprezzamento ad opera del giudice, del loro vario atteggiarsi - i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un'ipotesi di soccombenza reciproca”.

La decisione richiamata, pur ribadendo che l'onere delle spese giudiziali va regolamentato anche in ragione del c.d. principio di causalità (onde chi è costretto ad agire fondatamente in giudizio contro altro soggetto non può essere condannato a rimborsare a quest'ultimo le spese sostenute, neanche in parte), precisa che non può comunque negarsi, in caso di parziale accoglimento dell'unica domanda proposta (così come in caso di accoglimento di solo alcune delle domande proposte dall'attore), che sussista parziale soccombenza reciproca delle parti.

I motivi risultano, dunque, infondati.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.
5. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo il resistente svolto attività difensiva in questa sede.
6. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.